

Sommario

Editoriale

Luigi Costato

Utilizzo irrazionale del suolo
e insicurezza alimentare 1

**Convegno di Reggio Calabria
26-27 novembre 2021
Le pratiche commerciali sleali
nella filiera agroalimentare**

Irene Canfora

Rapporti tra imprese e
ripartizione del valore
nella filiera agroalimentare 5

Antonio Jannarelli

La nuova disciplina delle
pratiche commerciali sleali
nella filiera agro-alimentare:
criticità e prospettive 18

Commenti e Note

Alessandra Tommasini

Preparazione e sommini-
strazione di alimenti nocivi:
la responsabilità dell'OSA 27

Angela Marcianò

Mercato e lavoro agricolo:
dall'Agenda ONU 2030 alle
green strategies europee 41

Stefano Vaccari

L'attività di imprenditore agricolo
è compatibile con il pubblico
impiego? 63

Incontri

Irene Canfora

Matteo Ferrari

Le prime giornate dottorali di
diritto agrario 70

Editoriale

Utilizzo irrazionale del suolo e insicurezza alimentare

Sono lontani i tempi del *fundus instructus* come entità quasi autonoma, cioè dell'appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi strumentali necessari alla gestione economica della terra; era una struttura produttiva che conteneva, in pratica, tutto ciò che l'agricoltore doveva possedere ed avere sottomano per svolgere la sua attività. Per millenni le cose andarono così, finché fu inventata la macchina a vapore e poi quella con il motore (semidiesel, diesel e a scoppio) cui fecero seguito tante altre macchine sempre più automatiche e sempre meno parti delle strutture produttive del fondo. La grande accelerazione della tecnologia ha comportato una forte interconnessione fra agricoltura, industria ed energia.

Nel terzo libro delle Georgiche, Virgilio esalta il lavoro degli animali, che rendeva autonomo l'agricoltore; il foraggio, che richiedeva l'utilizzo di vaste superfici, era il carburante dei fornitori di energia, e cioè i bovini e gli equini, ancor oggi usati a tal fine in ampie parti della terra. In quest'epoca, nella parte più sviluppata del nostro pianeta, anche l'agricoltura è connessa, come detto, con gli altri settori dell'economia e può trovarsi in difficoltà per carenza di mezzi di trasporto, di carburante, di concime e di altre fonti energetiche.

Non è certo il caso di rimpiangere il mondo dipinto già allora con nostalgia da Virgilio, dato che l'energia del giorno d'oggi risparmia all'uomo tante fatiche, ma appare evidente che la cattiva distribuzione delle risorse è un fatto grave e molto pericoloso per la stessa sopravvivenza dell'umanità.

Una parte della popolazione della terra soffre la fame, e la possibilità di inviare ai bisognosi materie prime alimentari ha trovato ostacoli in una guerra di conquista mossa da uno stato enorme – il fatto di comprendere dieci fusi orari ne è la più chiara dimostrazione – e, in più, poco popolato; lo stesso stato, per rappsaglia nei confronti dell'UE, preferisce bruciare il gas piuttosto che fornirlo a pagamento a chi ne ha bisogno, come risposta a sanzioni economiche.

Comportamenti irrazionali da parte dell'*homo sapiens* sono stati frequenti durante tutta la sua storia, ma ora, anche a causa di strumenti bellici micidiali in suo possesso e dei problemi di carattere climatico da lui provocati che stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza della razza umana, stiamo tutti correndo rischi mai conosciuti prima.

Dell'irrazionalità, malauguratamente, dei comportamenti dell'uomo si possono portare molti esempi come il comportamento dei comandi degli eserciti durante la Prima guerra mondiale perché si credeva che le nuove potenti armi permettessero la guerra d'assalto, anche se era

rivista di diritto alimentare

Direttore

Luigi Costato

Vice direttori

Ferdinando Albisinni - Paolo Borghi

Comitato scientifico

Francesco Adornato - Sandro Amoroso -
Alberto Germanò - Marianna Giuffrida
Marco Goldoni - Antonio Jannarelli - Emanuele Marconi -
Pietro Masi - Lorenza Paoloni

Editore

A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE

Redazione

Roberto Saija
Via Ciro Menotti 4 - 00195 Roma
tel. 063210986 - fax 063210986
e-mail redazione@aida-ifla.it

Sede legale

Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma
Periodico iscritto il 18/9/2007 al n. 393/2007 del Registro
della Stampa presso il Tribunale di Roma (online)
ISSN 1973-3593 [online]
Periodico iscritto il 26/5/2011 al n. 172/2011 del Registro
della Stampa presso il Tribunale di Roma (su carta)
ISSN 2240-7588 [stampato]
stampato in proprio

dir. resp.: Ferdinando Albisinni

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

IRENE CANFORA, ordinario Università di Bari

LUIGI COSTATO, emerito Università di
Ferrara

MATTEO FERRARI, Associato Università di
Trento

ANTONIO JANNARELLI, già ordinario Univer-
sità di Bari

ANGELA MARCIANÒ, associato Università di
Messina

ALESSANDRA TOMMASINI, ordinario Univer-
sità di Messina

STEFANO VACCARI, direttore generale del
CREA, Roma

I testi pubblicati sulla Rivista di diritto alimentare, ad eccezione delle rubriche informative, sono sottoposti alla valutazione aggiuntiva di due "referees" anonimi. La direzione della rivista esclude dalla valutazione i contributi redatti da autori di chiara fama. Ai revisori non è comunicato il nome dell'autore del testo da valutare. I revisori formulano un giudizio sul testo ai fini della pubblicazione, ed indicano eventuali integrazioni e modifiche che ritengono opportune.

Nel rispetto della pluralità di voci e di opinioni accolte nella Rivista, gli articoli ed i commenti pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.

Il presente fascicolo è stato chiuso in Redazione il 30 giugno 2022, e successivamente composto in tipografia.

chiaro che stare sulla difensiva assicurava poche perdite umane e territoriali e lo sfiancamento del nemico. Invece si realizzò un massacro per tutti.

Oggi, a fronte di tanti comportamenti irrazionali, persino l'agricoltura, l'attività produttiva più antica conosciuta, vede in pericolo i suoi risultati; serre senza riscaldamento, *commodities* fondamentali per l'alimentazione a rischio di non poter utilizzare concimi essenziali per la produzione, siccità prolungate e precipitazioni inusuali in zone temperate incidono sulle produzioni, da un lato, ed anche sulla sopravvivenza di chi viene colpito da queste anomale burrasche, dall'altro.

A fronte di situazioni così difficili, non sembra il caso di insistere nel premiare, con la PAC, anche se con minore incisività di un tempo, la non produzione perché il rischio di "non raccolto" è evidentemente aumentato e potrebbe spingere gli agricoltori a non rischiare e a ripiegare su una modesta, ma sicura rendita senza produrre.

In un mondo travagliato da guerre e da eventi climatici è indispensabile che gli Stati posseggano scorte alimentari, dato che può accadere che una parte significativa della produzione mondiale di cereali venga bloccata – è accaduto sino ad oggi ed è solo sperabile che l'evento non si ripeta – riducendo alla fame interi continenti.

Luigi Costato

L'editoriale che apre il fascicolo mette in evidenza lo stretto rapporto tra l'evoluzione tecnologica e scientifica, e le linee evolutive delle attività produttive in agricoltura, nell'industria, e nel settore dell'energia. Da una concezione risalente dell'agricoltura costruita a partire dal lavoro degli animali, che ne costituivano il motore che rendeva il *fundus instructus* funzionante, in tempi non lontani è iniziata la meccanizzazione che ha reso necessario l'approvvigionamento energetico. Tutto ciò comporta una crescente interconnessione tra l'agricoltura e gli altri settori dell'economia, con la necessità di fonti energetiche oggi carenti.

In questo periodo di crisi economica ed energetica, diventa dunque urgente adottare comportamenti capaci di garantire agli esseri umani la possibilità di uno stabile accesso al cibo, anche attraverso una riarticolazione della PAC, che recuperi la funzione produttiva dell'attività agricola. D'altra parte, nel dopoguerra, quando la PAC fu avviata per far fronte alla crisi postbellica, la scelta di potenziare le produzioni agricole fu largamente condivisa. Sicché – conclude l'editoriale – anche oggi, per far fronte ad una crisi totale che parte dalla pandemia per arrivare alla guerra che ha sconvolto il cuore dell'Europa, occorre che le scelte della PAC sostengano la produzione agricola, garantendo nel contempo la compatibilità ambientale.

In questo fascicolo sono pubblicate due ulteriori relazioni presentate nell'ambito del **Convegno annuale dell'AIDA**, del 26-27 novembre 2021, *“Le Pratiche commerciali sleali nelle Filiere Agro-alimentari*, organizzato congiuntamente all'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

Irene Canfora parte dalla complessa espressione *“ripartizione del valore nella filiera agroalimentare”* che valuta *“ottimistica”* in considerazione dell'assetto assunto dalla filiera agricola e alimentare negli ultimi anni. L'A. sottolinea che nei mercati agroalimentari assistiamo da tempo ad una dispersione del valore lungo la filiera, con sacrificio degli imprenditori agricoli e correlativo vantaggio per la GDO, ovvero per gli operatori a valle che svolgono la funzione di *price makers*. Il contributo esamina gli strumenti giuridici volti a migliorare il potere contrattuale delle imprese agricole e a riequilibrare la distribuzione del valore lungo la filiera; in particolare quanto ai meccanismi di formazione di prezzi equi per gli agricoltori, idonei alla copertura dei costi di produzione, per garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola, nella prospettiva di una filiera agroalimentare sostenibile, evidenziando la rilevanza degli interventi normativi a livello nazionale.

Antonio Jannarelli rilegge alcune delle relazioni presentate al Convegno AIDA 2021, soffermandosi su talune questioni di ordine generale emerse nel corso delle due giornate, e mettendo in luce carenze e inadeguatezze della Direttiva 2019/633 e della legge delega, che si riflettono anche sul decreto italiano di recepimento. Il contributo sottolinea come la PAC, sin dal suo avvio, abbia puntato sulla fissazione di prezzi amministrati e su una disciplina dei mercati agricoli volta ad assicurare a tutti i produttori agricoli prezzi remunerativi, in modo da rendere quanto più possibile stabile l'offerta e soddisfare la domanda alimentare dei consumatori. Quanto alle scelte compiute dal legislatore italiano, l'A. affronta il problema del ruolo dell'ICQRF, individuato come autorità nazionale di contrasto.

Nella sezione dedicata a **Commenti e note**, Alessandra Tommasini, muovendo da un episodio verificatosi in una mensa scolastica ove era stato somministrato un biscotto contenente una calamita, caduta nell'impasto durante la preparazione, analizza in prospettiva comparativa fra disciplina europea e disciplina nazionale, una recente rilevante giurisprudenza di legittimità, intesa ad individuare le responsabilità imputabili ai soggetti coinvolti nelle complesse procedure organizzative di un servizio di refezione scolastica, concesso in appalto ad una società articolata in plurime unità territoriali autonome. La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, dopo un'analisi della fattispecie oggetto di giudizio, ha escluso la responsabilità dell'O.S.A. (quale disegnata dal Reg. (CE) n. 178/2002 e, poi, dal Reg. (CE) n. 852/2004, modificato dal Reg. (UE) n. 382/2021), sussiste soltanto quando l'evento dannoso sia *“causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare”*, in particolare soltanto qualora i soggetti apicali *“abbiano colposamente trascurato di impartire disposizioni al fine di garantire un regime di controllo della qualità del prodotto idoneo a prevenire una simile eventualità [l'evento dannoso] ovvero, laddove disposizioni nel senso indicato siano state impartite, di verificarne la corretta attuazione.”* La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando al merito per un nuovo giudizio sulla base dei principi di diritto così enunciati. L'A. pone in rilievo l'interesse della pronuncia anche sotto il profilo della plurima declinazione in ambito penale ed in ambito civile della responsabilità per colpa da fatto dannoso, e sottolinea come la decisione, con i profili di originalità che la contraddistinguono, si collochi all'interno del processo che vede *“La progressiva formazione di un vero e proprio “diritto alimentare”, peraltro, in continua evoluzione, ... contrassegnata da istituti e principi suoi propri, fortemente innovativi rispetto a quelli tradizionalmente previsti dalle legislazioni nazionali in materia di alimenti.”*

Angela Marcianò si sofferma sui significativi interventi, internazionali ed europei, finalizzati a rendere più efficiente il funzionamento dei mercati del settore, che consentono di tracciare il nuovo corso delle politiche del lavoro in agricoltura in tempi di transizione ecologica. L'A. richiama anzitutto i contenuti e le finalità dell'Agenda 2030 dell'ONU, che incentiva una crescita economica duratura, inclusiva e

sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. Tale provvedimento mira a garantire, entro il 2030, un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità ed un'equa remunerazione per lavori di egual valore. L'A. evidenzia come tra intenti di promozione di uno sviluppo sostenibile vi sia quello della conciliazione tra lavoro dignitoso e crescita economica. Affronta poi il tema della "condizionalità sociale", oggetto della recente riforma della Politica Agricola Comune 2023-2027. Gli aiuti europei per l'agricoltura vengono infatti subordinati da questa riforma al rispetto di condizioni di lavoro in linea con la normativa nazionale ed europea e con le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Al contempo tiene conto delle novità introdotte dal Green Deal, parte integrante della strategia perseguita dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Stefano Vaccari, nel commento all'ordinanza della Cassazione Civile n. 27420/2020, sottolinea come la decisione abbia affermato l'incompatibilità tra il lavoro a tempo pieno quale pubblico dipendente e l'attività di imprenditore agricolo svolta in modo professionale. I Giudici di legittimità, prendendo atto dell'evoluzione della figura dell'imprenditore agricolo e del suo avvicinamento progressivo a quella dell'imprenditore commerciale, sia a livello europeo che domestico, hanno infatti concluso che, ai fini dell'incompatibilità predetta, ciò che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna, bensì la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito, implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, e potrebbe così turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e, di conseguenza, il prestigio della PA. Tale posizione supera quella tradizionale della giurisprudenza amministrativa, orientata a considerare compatibili le due attività, fino ad ammettere, in passato, che il pubblico dipendente potesse aprire una partita IVA per lo svolgimento dell'attività agricola.

Nella sezione dedicata agli *Incontri*, Irene Canfora e Matteo Ferrari riferiscono sulla prima edizione delle Giornate dottorali di Diritto agrario, tenute presso l'Università di Trento nel maggio scorso, ed organizzate su iniziativa della CSDA. Si è trattato di un evento dedicato ai giovani studiosi di diritto agrario e alimentare che operano nelle università italiane, i quali hanno avuto modo di presentare le proprie ricerche su temi di interesse giusagraristico, avviando un dialogo che la CSDA intende promuovere anche nei prossimi anni.

la redazione

Mercato e lavoro agricolo: dall'Agenda ONU 2030 alle *green strategies* europee

Angela Marcianò

1.- *Le sfide etiche della globalizzazione. Le tutele del lavoro tra climate action e decent work*

I problemi sociali ed ecologici, pur rappresentando le vere sfide etiche della globalizzazione¹, con-

tinuano a restare senza risposta e le linee guida sulla sostenibilità², contenuti nell'Agenda 2030 dell'Onu, rischiano di rimanere sulla carta, incapaci di penetrare le barriere erette a difesa degli interessi economici a breve termine del capitalismo finanziario e dei centri di potere globale dell'economia³.

Nel mondo, meno del 10% delle imprese, seguono i criteri dello Sviluppo Sostenibile, con una maggiore attenzione per la *Climate Action*⁴ rispetto al *Decent Work*⁵.

Trattandosi di una «questione globale», la sostenibilità dovrebbe rappresentare un obiettivo generale da perseguire a tutti i livelli specie nel diritto del lavoro, che rischia un progressivo declino

(¹) A. Perulli, voce *Lavoro e commercio internazionale*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Aggiornamento, 2000, 444; G.C. Perone, *Globalizzazione e diritto del lavoro*, *Il Diritto del lavoro*, 2001, 389 ss.; C. Di Turi, *Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC*, Milano, Giuffrè, 2007; A. Perulli, *Globalizzazione e dumping sociale: quali rimedi?* in *Lavoro e diritto*, 2011, n° 1, 13; R. Pedersini, *Globalizzazione e politiche commerciali. Non solo deregolamentazione*, in *Stato e mercato*, 2017, n° 1, 105-120; A. Perulli, *Diritti sociali e commercio internazionale: riflessioni in occasione di un centenario*, in V. Ferrante, *A tutela della prosperità di tutti. L'Italia e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a cent'anni dalla sua fondazione*, Milano, Giuffrè FL, 2020, 65.

(²) F. Massa (a cura di), *Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane*, Giappichelli, Torino, 2019 e particolarmente i contributi di: M. C. Cataudella, (ivi 35 ss.), spec. in tema di decent work, di diritto nazionale (Costituzione italiana, legislazione ordinaria, Agenda 2030); S. Cassar (ivi 135 ss.), spec. in tema di responsabilità sociale d'impresa, rappresentanza sindacale, contrattazione collettiva; A.M. Battisti (ivi 157 ss.), spec. in tema di welfare aziendale; S. Caponetti (ivi 179 ss.), spec. in tema di codici etici in connessione con il diritto del lavoro; V. Cagnin, *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, Milano, WK CEDAM, 2018.

(³) A. Perulli - V. Speziale, *L'evoluzione del diritto del lavoro tra razionalità economica e riconoscimento in Dieci tesi sul diritto del lavoro*, Il Mulino, 2022, 15.

(⁴) M. Alabrese, *Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento*, Relazione al Convegno in onore di Eva Rook Basile, Firenze 21-22 novembre 2019 in *Riv. dir. agr.*, 1, 3, 2020, 618; S. Masini, *Greening e adempimento degli obblighi di condizionalità ambientale da parte delle imprese*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, 1, 1, 140; L. Re, *Politica e istituzioni al tempo del cambiamento climatico. Il paradigma della vulnerabilità come proposta di trasformazione*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2020, 291; P. Tomassetti, *Statuto dei lavoratori e questione ambientale: dall'autunno caldo ai c.d. "global climate strikes"* in *Rivista quadr. dir. amb.*, 2, 2020, 162-192; A. Forti, *Emissioni agricole clima-alteranti e regole di mitigazione*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 1, 2019, 60.

(⁵) Il lavoro dignitoso riassume le aspirazioni delle persone nella loro vita lavorativa. Implica opportunità di lavoro produttivo e di reddito equo, sicurezza sul posto di lavoro e protezione sociale per tutti, migliori prospettive di sviluppo personale e integrazione sociale, libertà per le persone di esprimere le proprie preoccupazioni, organizzare e partecipare alle decisioni che riguardano la propria vita e uguaglianza di opportunità e trattamento per tutte le donne e gli uomini. L'occupazione produttiva e il lavoro dignitoso sono elementi chiave per raggiungere un'equa globalizzazione e riduzione della povertà. L'ILO ha sviluppato un'agenda per la comunità del lavoro incentrata sulla creazione di posti di lavoro, sui diritti sul lavoro, sulla protezione sociale e sul dialogo sociale, con l'uguaglianza di genere come obiettivo trasversale. C'è stata una crescente urgenza tra i responsabili politici internazionali, in particolare sulla scia della crisi economica e finanziaria globale del 2008, di fornire posti di lavoro di qualità insieme alla protezione sociale e al rispetto dei diritti sul lavoro per ottenere una crescita economica sostenibile e inclusiva ed eliminare povertà. Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2015, il lavoro dignitoso e i quattro pilastri dell'Agenda per il lavoro dignitoso – creazione di posti di lavoro, protezione sociale, diritti sul lavoro e dialogo sociale – sono diventati elementi integranti della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivo 8 dell'Agenda 2030 chiede la promozione di una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, di un'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso e sarà un'area chiave di impegno per l'OIL e i suoi componenti. Inoltre, gli aspetti chiave del lavoro dignitoso sono ampiamente incorporati negli obiettivi di molti degli altri 16 obiettivi della nuova visione di sviluppo delle Nazioni Unite. Dichiarazioni dei leader e piani d'azione del G20, G7, UE, Unione Africana e altri organismi multilaterali e regionali confermano anche l'importanza del lavoro dignitoso per la ripresa dalla crisi e lo sviluppo sostenibile. Si vedano M. Borzaga - M. Mazzetti, *Core labour standards e decent work: un bilancio delle più recenti strategie dell'OIL* in *Lavoro e diritto*, 2019, fasc. 3, 447; V. Brino, *Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno scenario (ancora) in via di costruzione* in *Lavoro e diritto*, 3, 2019, 553; G. De Simone, *La dignità del lavoro e della persona che lavora*, Relazione al Convegno A.I.D.L.a.S.S., *Persona e lavoro tra tutele e mercato*, Udine, 13-14 giugno 2019 in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2019, 633-672; V. Ferrante, *Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate: panorama della legislazione italiana* in *Lex Social*, vol. 10, 2, 2020, 224.

della sua componente sindacale, sia nella dimensione della contrattazione collettiva, sia in quella del conflitto.

In settori come l'agricoltura, nella attuale fase coinvolti da un'intensa trasformazione dei suoi assetti produttivi, lo studio delle tutele giuslavoristiche non può oggi prescindere dal recepimento delle politiche agricole nazionali e comunitarie e dagli obiettivi di sostenibilità di matrice internazionale.

L'Agenda 2030 dell'ONU⁶ annovera diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui l'Obiettivo 8: «Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti», all'interno del quale coesistono il fine di «raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l'innovazione», «Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità e un'equa remunerazione per lavori di equo valore».

Tra gli ambiziosi intenti di promozione di uno sviluppo sostenibile troviamo quello della conciliazione tra lavoro dignitoso e crescita economica. Il titolo di apertura del documento programmatico *ad hoc*, elaborato dall'OIL in attuazione della risoluzione dell'ONU con la quale è stata adottata l'Agenda, individua nella dignità del lavoro non solo un obiettivo «*ma anche un motore per lo sviluppo sostenibile*».

In dottrina si è evidenziato che anche il contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura può trovare in questa sede la sua naturale collocazione. La conferma emerge dalla lettura degli obiettivi mediati, individuati nell'Agenda 2030 per conseguire quello più generale della crescita economica sostenibile: «garanzia di equa retribuzione, eli-

minazione del lavoro forzato, della schiavitù moderna, della tratta degli esseri umani e della "piaga" del lavoro minorile, promozione di un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti, inclusi migranti, donne e precari»⁷.

In tale prospettiva il Piano triennale adottato dal governo italiano nel maggio 2020, nel delineare le azioni da realizzare, esplicitamente richiama gli obiettivi globali di rafforzamento delle strategie per favorire il lavoro dignitoso, che rappresenta la prospettiva "positiva" del contrasto allo sfruttamento. Dall'introduzione della legge n. 199/2016 si è progressivamente affermata l'idea che il fenomeno patologico dell'occupazione, in condizioni al di sotto degli standard nazionali e internazionali, possa essere combattuto esclusivamente attraverso interventi che tengano insieme prevenzione, repressione e sostenibilità.

Va considerata la stretta interrelazione tra lo sfruttamento del lavoro e gli altri fattori caratterizzanti la condizione sociale degli "sfruttati", tra cui la povertà la cui eliminazione è il primo obiettivo dell'Agenda.

In ragione del fatto che questi fenomeni si autoalimentano a vicenda, le azioni mirate a garantire la dignità del lavoro (anche attraverso la lotta al caporalato e all'impiego in condizioni illegali) devono essere sinergiche ed agire contemporaneamente su più fronti, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che a vario titolo siano interessati da queste dinamiche anche mediante il rafforzamento dell'infrastruttura istituzionale.

È evidente che l'avvenire dell'agricoltura come sistema produttivo, sempre più integrato con gli altri settori dell'economia, sia significativamente condizionato dalle politiche sulla sostenibilità. La capacità d'influire positivamente sul governo di tali percorsi da parte delle organizzazioni sindacali diventa un elemento essenziale delle stesse

⁽⁶⁾ ONU, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 in <https://www.unric.org/>.

⁽⁷⁾ D.Garofalo, *Lo sfruttamento del lavoro tra prevenzione e repressione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile* in *ADL*, 6, 2020, 1304; Sul tema da ultimo L. Calafà, S. Iavicoli, B. Persechino (a cura di) *Lavoro insicuro. Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura*, 2021, *passim*.

strategie di difesa e di valorizzazione del lavoro, oltre ad essere un fattore condizionante delle esperienze contrattuali, che ne rappresentano uno degli strumenti principali.

Un altro fattore importante concerne la capacità di governo dei processi di innovazione, che sono, tra le cause di cambiamento, quelle che agiscono più in profondità e con maggiore intensità⁸.

Il sindacato deve assumere un atteggiamento costruttivo nella gestione delle innovazioni, che hanno rilevanti effetti sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività, sulla sicurezza e sulla qualità delle prestazioni lavorative⁹.

Il contratto collettivo, in questo contesto, non va inteso semplicemente quale punto di approdo del confronto tra soggetti portatori di interessi sociali ed economici meccanicamente disposti su fronti antitetici, perché nello stesso trovano compensazione interessi situati in una dimensione complessa e ricca di interdipendenze¹⁰. L'interesse dei lavoratori a condizioni di lavoro dignitose, per esempio, non è scindibile da quello ambientale, cui costoro partecipano come cittadini¹¹. Ricerche recenti hanno riscontrato una rinnovata attenzione alla tutela dell'ambiente tanto da parte delle aziende che del sindacato.

Nell'ultimo decennio la transizione ecologica dell'economia è entrata a pieno titolo nell'agenda delle relazioni industriali, poiché il miglioramento dell'efficienza produttiva, anche in termini di costi energetici, assieme alla costruzione di alleanze a livello d'impresa, volte a rendere i processi produttivi più verdi, costituisce un'area privilegiata di azione sindacale. La contrattazione collettiva, quindi, è chiamata a sviluppare nuove tecniche e

soluzioni negoziali attorno agli incentivi economici, che accompagnino i processi di transizione verso una *green economy*. Lo sviluppo sostenibile, verso il quale bisogna guardare e proiettarsi, non può che essere declinabile come sociale, economico, ambientale e istituzionale¹². Il fronte lavoristico tradizionale e la contrattazione collettiva sono naturalmente più protesi ai fini della sostenibilità (o tutela) sociale, mentre il fronte delle relazioni commerciali¹³ e delle OCM si mostrano più sensibili ai temi ambientali (come la sicurezza alimentare e animale) ed economici. Si deve pertanto procedere con una lettura integrata dei due sottosistemi normativi, funzionale ad una saldatura tra le distinte dimensioni della sostenibilità nelle relazioni contrattuali agricole¹⁴, in coerenza con il paradigma dello sviluppo promosso dall'Agenda 2030. La sostenibilità economica della produzione avvantaggia gli imprenditori della filiera al pari dei lavoratori-consumatori e l'equità del trattamento nei rapporti di lavoro rappresenta un fattore di equilibrio concorrenziale tra gli operatori economici¹⁵.

Le clausole contenute nei contratti collettivi potrebbero assolvere un ruolo sulla responsabilità sociale per la promozione di lavoro di "qualità" o per l'introduzione nei Ccnl di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori con la sperimentazione di buone pratiche agricole.

Considerato il *deficit* mostrato da molte imprese in punto di produttività e competitività, si potrebbe pensare di sviluppare nei contratti collettivi strumenti, che possano influire positivamente sulla riduzione dei costi di produzione delle materie prime, con l'effetto di agevolare la commercializ-

⁽⁸⁾ E. Giovannini, *Il volto dell'agricoltura tra complessità e cambiamento* in *Agriregionieuropa*, n. 31, 2012.

⁽⁹⁾ M. Martone, *A che prezzo. L'emergenza retributiva tra riforma della contrattazione collettiva e salario minimo legale*, Luiss University Press, 2019, 43 ss.

⁽¹⁰⁾ E. Gragnoli, *Il contratto nazionale nel lavoro privato italiano*, Giappichelli, 2021, 59 e ss.

⁽¹¹⁾ P. Tomassetti, *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari* in *Diritto delle relazioni industriali*, 2, 2015, 364 ss.

⁽¹²⁾ I. Senatori, *Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile* in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2019, 4, 595.

⁽¹³⁾ E. Righini, *Le relazioni commerciali nelle filiere agroalimentari*, in Campanella P., a cura di, *Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio*. Canterano: Aracne editrice, 2018, 325 ss.

⁽¹⁴⁾ M. Imbrenda, *Le relazioni contrattuali nel mercato agroalimentare*, Napoli, ESI, 2016.

⁽¹⁵⁾ I. Senatori, *Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile*, op.cit., 597.

zazione dei prodotti. Questi elementi di novità, da inserire nelle attuali trattative per i rinnovi, dovrebbero assumere un preciso ruolo nella strategia sindacale ed essere finalizzati ad implementare su più piani i livelli di tutela dei lavoratori¹⁶.

La contrattazione collettiva è chiamata ad assolvere un ruolo positivo, non soltanto nella regolazione degli effetti connessi all'innovazione, ma soprattutto nell'organizzazione di forme partecipative, che possono essere diverse, purché idonee a gestire i processi di cambiamento.

L'obiettivo è quello di collegare le finalità non più eludibili delle politiche di sostenibilità ambientale ad un'applicazione più armonica delle esigenze di tutela del lavoro e di distribuirne i frutti a vantaggio dei lavoratori. Rispettando le nuove dimensioni dei sistemi produttivi in agricoltura, dovrà dimostrarsi la capacità di elaborare e di realizzare politiche contrattuali in grado di assolvere funzioni di tutela, adeguate alle più complesse esigenze di protezione e di valorizzazione del lavoro agricolo subordinato in tutte le sue varie articolazioni professionali e settoriali.

Peculiare attenzione deve essere rivolta ai profili concernenti la qualità, la durata e la sicurezza delle prestazioni di lavoro¹⁷.

L'elemento centrale di queste politiche sarà sempre rappresentato dalla pratica di comportamenti salariali coerenti, ispirati al principio di fondo dell'inscindibilità del miglioramento delle condizioni di lavoro dallo sviluppo in termini di produzione e di produttività, dell'economia agricola nel suo complesso e nelle sue varie dimensioni territoriali, settoriali ed aziendali¹⁸. Un fattore dinamico di

progresso può essere costituito da una politica salariale che tenga conto, nella determinazione dei livelli remunerativi, della coesistenza di aree e di settori diversamente progrediti. Si deve conciliare l'azione di progressiva elevazione delle retribuzioni nazionali-categoriali con un aumento differenziato per zone e per medio-grandi unità aziendali, in relazione ai parametri dell'efficienza produttiva e/o della redditività.

Non trascurabile è il peso dei fattori istituzionali nel condizionamento delle esperienze contrattuali.

Il sistema attuale di disciplina del mercato del lavoro in agricoltura, fondato sul monopolio dell'azione pubblica, rappresenta uno dei più influenti fattori di rigidità nella gestione della manodopera agricola, rispetto alla quale le possibilità d'intervento del sindacato, sia sul piano dell'allocazione che su quello della formazione dell'offerta, risultano assai limitate.

Per comprensibili ragioni storiche e sociali, il mercato del lavoro agricolo si è retto sulla logica prospettiva del collocamento pubblico, con connessioni sul piano della tutela previdenziale attraverso la formazione degli elenchi nominativi.

La stessa tutela legale dello stato di disoccupazione¹⁹ ha finito per ridurre ed alterare il ruolo del sindacato nell'ambito di attività prevalentemente assistenziali.

Le nuove realtà del mercato del lavoro esigerebbero una funzione dinamica degli strumenti contrattuali e della stessa iniziativa sindacale nella regolazione, nella promozione e nel controllo dell'impiego e della mobilità²⁰. Tra i fattori istituzio-

(¹⁶) V. Leccese, *Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* n. 158, 2018, 245 ss.

(¹⁷) S. Battistelli - P. Pascucci, *La promozione dell'impresa agricola di qualità*, in Aa.Vv., *Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio*, a cura di P. Campanella, Aracne editrice, 397 ss.

(¹⁸) P. Tomassetti, *Labor Law and Environmental Sustainability*, *CLLPJ*, 2018, 40, 61 ss.

(¹⁹) L'indennità di disoccupazione, sin dalla sua prima regolamentazione, una funzione di governo di un mercato del lavoro nel quale ormai da decenni esistono forti spinte centrifughe. Essa, infatti, è stata sempre considerata quasi come una forma di incentivo ai lavoratori per farli rimanere nel settore primario. Sicché a emergere è stata una finalità ulteriore rispetto al mero interesse alla protezione dei singoli lavoratori: una finalità da riconnettere all'interesse generale a non disperdere le professionalità e le maestranze indispensabili per lo sviluppo del settore agricolo.

(²⁰) L'introduzione di macchinari sempre più innovativi in luogo del lavoro manuale ha comportato, tra l'altro, una minore richiesta di apporto di lavoro umano e conseguentemente la soppressione di posti di lavoro. In studi ormai risalenti si è parlato, a tal proposito, di disoccupazione tecnologica. J. M. Keynes, *Economic Possibilities for our grandchildren*, in *Essays in Persuasion*, Haecout Brace, 1930, 358.

nali un ruolo importante è assolto dal quadro legale, in cui le esperienze contrattuali si situano. Fino ad oggi, l'ordinamento legislativo non ha prodotto effetti limitanti né d'ingerenza significativa rispetto a tali esperienze, che hanno potuto trarre profitto dall'assenza di particolari interventi regolativi in tema di formazione e di efficacia dei contratti collettivi.

La contrattazione attuale rischia di non rappresentare più gli effettivi interessi delle parti e di muoversi dentro un contesto autoreferenziale, sganciato dal processo di modernizzazione che, seppure con notevoli e forti contraddizioni, sta attraversando il settore agricolo del nostro Paese²¹. Bisogna delineare non più interventi di ordinaria manutenzione, ma una profonda riforma che consideri i cambiamenti sul piano della ristrutturazione dell'assetto agrario e produttivo, della rappresentanza degli interessi²², delle modifiche avvenute nel mercato del lavoro e del più complessivo quadro riformatore in ambito previdenziale²³.

Esiste un groviglio di questioni distinte e differenti, che vanno affrontate con determinazione per rimettere al centro il valore del contratto collettivo come strumento in grado di assicurare il diritto costituzionale di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e di accrescere i livelli di competitività e di produttività, in un contesto di debolezza complessiva dell'Italia rispetto ad altri

paesi.

Nel proseguire il lavoro di innovazione contrattuale occorre guardare ad una contrattazione collettiva di qualità²⁴, attualizzando, in primo luogo, il concetto di subordinazione, rendendolo flessibile e adattabile ai nuovi contesti lavorativi e ai nuovi modi di lavorare, garantendo le tutele adeguate alle nuove esigenze del mondo del lavoro. La figura del lavoratore competente, responsabile, partecipe, non più legato per orario e luogo ai canoni della "subordinazione", scardina la tradizionale concezione del lavoro retribuito sulla base esclusiva delle ore lavorate e punta ad una nuova concezione che premia il raggiungimento degli obiettivi. "Al Cnel", il presidente dell'Istituto ha affermato che si stanno seguendo queste novità, con particolare attenzione al livello territoriale. Si assiste ad una fase di sperimentazione, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione dell'orario di lavoro. Da recenti rilevazioni risulta che nell'83% delle ispezioni il lavoro è ancora irregolare e dove c'è lavoro nero non c'è formazione.

La rappresentatività, pertanto, non può essere caratterizzata solo sul dato quantitativo²⁵, occorre pensarne una nuova, che passi attraverso la comparazione dei Ccnl e non riguardi solo la parte economica e il trattamento retributivo²⁶. Bisogna lavorare per indirizzare i processi innescati dal grande cambiamento verso l'equità sociale, condividendo l'idea di un nuovo modello

(²¹) G. Rotella, *La contrattazione collettiva nel settore agricolo tra passato e futuro*, in *Politiche contrattuali e lavoro*, 13-14, 2013, 61.

(²²) M. Marazza, *Perimetri e rappresentanze sindacali (dei datori di lavoro e dei lavoratori)*, in LLI, 2018, Vol.4, 2: M. Magnani, *Riflessioni sulla misurazione della rappresentanza datoriale nell'ordinamento statale e intersindacale*, in *W.P.C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 376, 2018.

(²³) F. Camerlenghi, *Ristrutturazione delle aziende agricole e trasformazioni del lavoro contadino nella bassa lombarda*, in *RSA*, 1973, 28 ss; C. Russo, *Il ricambio generazionale nelle aziende agricole: alcune considerazioni sulla base dei dati campionari*, in G. Innocenzi (a cura di), *Aspetti socio-rurali*, Roma, Istat, 1999, 215 ss; S. Battistelli - V. Comito - P. Campanella - V. Papa - A. Ruggeri, *I Presidi di Noto e Ragusa*, in P. Campanella (a cura di), *Vite sottocosto*, 2° Rapporto Presidio di Caritas italiana, Canterano, Aracne, 2018, 183 ss.; A. Sciarba, *Tutela delle donne migranti e delle loro famiglie nella zona agricola di Ragusa*, in www.altrodiritto.unifi.it, 2017.

(²⁴) A. Cafà, *Corre veloce la contrattazione collettiva di qualità*, in <https://www.adnkronos.com/lavoro> del 28 ottobre 2021.

(²⁵) M. Marazza, *Dalla 'autoregolamentazione' alla 'legge sindacale'? La questione dell'ambito di misurazione della rappresentatività sindacale*, in *Una nuova costituzione per il sistema di relazioni sindacali?* a cura di L. Zoppoli, A. Zoppoli e M. Delfino, Napoli: Editoriale scientifica, 2014, 331.

(²⁶) D. Gottardi, *Il diritto del lavoro vivente: la contrattazione Collettiva. La contrattazione collettiva tra destrutturazione e ri-regolazione in Lavoro e Diritto*, a. XXX, n. 4, autunno 2016, 877. L'Autrice ha sostenuto che un'operazione che guardi solo alla parte economica sarebbe da considerare "tutta al ribasso"; A. Garilli, *Reciproco riconoscimento e rappresentatività sindacale (spunti ricostruttivi della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013)*, in *Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo*, tomo I, Bari, Cacucci, 2015, 357.

di contrattazione improntata alla reciprocità. Un meccanismo pattizio che supporti le trasformazioni già in atto. La nuova contrattazione collettiva deve prevedere un reciproco riconoscimento tra chi crea il lavoro e chi lo svolge. È un principio che ci porta a promuovere la cultura dell'impresa e della persona²⁷.

Serve per questo una rivoluzione culturale fondata sulla formazione continua del capitale umano, che deve essere soggetto ad un investimento ingente. Occorre ripartire dalla formazione per la transizione ecologica e digitale. Le transizioni sono continue e chiedono interventi mirati, che non siano finalizzati a difendere l'esistente.

In questo quadro il recente meccanismo del GOL²⁸ potrebbe non essere adeguato e favorire solo un'astratta occupabilità. Si deve puntare su una formazione personalizzata che parta dalla domanda e dai bisogni delle imprese e sappia attenzionare i singoli lavoratori, i loro progetti personali di crescita e di carriera. L'obiettivo della tutela del lavoro, attraverso soggetti e strumenti del mercato, è in questo frangente in cui si accentua la ricerca di un equilibrio a favore dei soggetti deboli del mercato agroalimentare²⁹, particolarmente utile e politicamente necessaria³⁰.

In particolare, sul piano del coinvolgimento, nelle dinamiche della tutela del lavoro, di tutti gli operatori economici e, *in primis*, del legislatore euro-

peo, nel rendere effettiva l'emersione di questi aspetti della regolazione³¹.

Gli strumenti presenti nella legislazione nazionale a tutela degli interessi dei lavoratori agricoli devono essere effettivamente presidiati nelle sedi proprie, sia legislative che di regolazione degli interessi di categoria, a fronte di una realtà, quella agricola, che presenta, anche nell'ambito del lavoro, aspetti di debolezza riconducibili alla peculiarità propria dei soggetti economici che operano in agricoltura³². Le politiche europee e nazionali non possono trascurare questi profili nel considerare la specificità dell'agricoltura nelle diverse articolazioni dei suoi settori produttivi³³.

Sul piano dello sviluppo sostenibile, in mancanza di un intervento dello Stato destinato a legare i temi della sicurezza e del benessere dei lavoratori con quelli inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa, risulta sacrificata qualsiasi prospettiva riformista di liberazione dal bisogno.

All'occultamento di sottoccupazione o alla miseria delle condizioni di vita non si può porre rimedio tramite la sanzione degli effetti più stringenti della coercizione fisica e morale. Si devono predisporre ulteriori misure per rimuovere le effettive condizioni di deprivazione come quelle igieniche, di disponibilità di acqua, elettricità e combustibile per cucinare³⁴. Va in ogni caso impedito che le difficoltà economiche gravanti sulle imprese a valle

(²⁷) A dirlo oggi Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Confasal.

(²⁸) Il programma *Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori* è un insieme di strumenti e misure volte a promuovere l'occupazione in Italia. Si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quella dedicata alle politiche del lavoro. Rientra nel più ampio progetto di riforme nel comparto del lavoro che oltre al GOL prevede il varo di un piano per le nuove competenze, il potenziamento dei centri per l'impiego e il rafforzamento del sistema duale. L'orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR, va dal 2021 al 2025. Prevede una serie di misure per il reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei percettori di Reddito di Cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, delle donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie come i lavoratori con redditi molto bassi (i c.d. *working poor*): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza, secondo la disciplina fiscale.

(²⁹) F. Albisinni, *Mercato agroalimentare e disciplina di filiera* in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, 2014, 1, 4 ss.

(³⁰) I. Canfora, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura* in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n.158, 2018, 242.

(³¹) V. Pinto, *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero* in V. Ferrante (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza*, Milano, Vita e pensiero, 2017, passim.

(³²) Indipendentemente dalle dimensioni e dalle forme giuridiche delle aziende rilevano la stagionalità delle attività, i rischi ambientali, sanitari e naturali derivanti dall'attività produttiva, l'aggressività del mercato extraeuropeo. I. Trapè, *Aggregazione e innovazione nello sviluppo rurale* in *Riv. dir. agr.*, I, 2014, 546 ss.

(³³) V. Speciale, *La mutazione genetica del diritto del lavoro*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona" .IT*, 322/2017.

(³⁴) Per la bonifica un ruolo centrale è stato giocato dal sistema tributario, in vista del sostegno ad un insieme di interventi pubblici di trasformazione fondiaria e di ricostruzione civile. S. Masini, *Neo-colonizzazione delle campagne: tutela del lavoro e diritti all'esistenza, all'esistenza*, in *Giustizia civile*, 4, 2020, 830.

delle filiere, al fine di contenere i costi di produzione, in una competitività basata su prezzi al ribasso delle materie prime agricole, finiscano per trasferirsi sulle condizioni salariali dei lavoratori agricoli³⁵. Solo a queste condizioni la dignità del lavoro può divenire la chiave di volta di un reale sviluppo sostenibile.

2.- Segue. Neutralità climatica e decarbonizzazione

In tempi di transizione ecologica diventa non più procrastinabile una riflessione aperta su una serie di temi generali, che coinvolgono le strategie per la neutralità climatica, la decarbonizzazione³⁶, l'energia da fonti rinnovabili³⁷ e la sostenibilità del settore primario nel suo complesso. I nuovi modelli di sviluppo, collegati ai mercati transizionali ed agli obiettivi sui cambiamenti climatici³⁸, riorganizzeranno profondamente il mercato del

lavoro secondo modalità, che comporteranno nuovi rischi e nuove opportunità: posti di lavoro in aumento, in alcuni casi perdita degli stessi, sostituzione di occupazioni esistenti con altre più all'avanguardia, oltre alla crescente necessità di nuove competenze e capacità. Alcune figure professionali e talune regioni, soprattutto quelle più fortemente dipendenti da settori ad elevate emissioni di carbonio, potrebbero subire un impatto negativo. Anticipare queste tendenze e le loro ricadute negative sui lavoratori deve essere al centro delle attività dei sindacati. La *governance* climatica e la pianificazione politica offrono al sindacato un'opportunità per rafforzare la propria comprensione dei cambiamenti in corso e dell'influenza che questi esercitano sulle politiche climatiche. La partecipazione del sindacato alla definizione delle strategie *no carbon* nel medio e nel lungo termine diviene assolutamente essenziale al fine di garantire una *just transition* per i lavoratori³⁹. Le linee guida dell'OIL⁴⁰ affermano

⁽³⁵⁾ M. Libertini, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv.soc.*, 2009, 23; M. D'Onghia-G. De Martino, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasti allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n.199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".it*, n.352,2018,8; P. Campanella - V. Papa-D. Schiuma, *Il ruolo delle relazioni sindacali nelle filiere agroalimentari italiane* in P. Campanella (a cura di), *Vite sottocosto*, 2° Rapporto Presidio. Canterano, Aracne editrice, 363 ss.

⁽³⁶⁾ E. Mariutti, *La decarbonizzazione felice. Un modello green a misura d'Italia*, *Il Sole 24 Ore*, 11/2020.

⁽³⁷⁾ Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, attua la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso di fonti rinnovabili e si pone l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei del *Green Deal* e della strategia *Farm to Fork*, ovvero decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Per il raggiungimento di questi obiettivi, il presente Decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico. Il Provvedimento, inoltre, reca le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). In più, viene reso noto l'obiettivo minimo nazionale del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo. L'Italia intende però aggiornarlo individuando un insieme di misure e strumenti coordinati, in accordo con gli obiettivi dell'Unione Europea, che prevedono la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

⁽³⁸⁾ L'UE mira a essere climaticamente neutra entro il 2050, un'economia con emissioni nette di gas serra pari a zero. Questo obiettivo è al centro del *Green Deal europeo* e in linea con l'impegno dell'UE per un'azione globale per il clima nell'ambito dell'*Accordo di Parigi* (che è il primo accordo globale sui cambiamenti climatici, giuridicamente vincolante, universale, adottato alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) nel dicembre 2015). La transizione verso una società climaticamente neutra è sia una sfida urgente che un'opportunità per costruire un futuro migliore per tutti. Tutti i settori della società e dell'economia giocheranno un ruolo: dal settore energetico all'industria, alla mobilità, all'edilizia, all'agricoltura e alla silvicoltura. L'UE può aprire la strada investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, responsabilizzando i cittadini e allineando l'azione in settori chiave come la politica industriale, la finanza e la ricerca, garantendo nel contempo l'equità sociale per una transizione giusta.

⁽³⁹⁾ G. Centamore, *Una just transition per il diritto del lavoro* in *Lavoro e diritto*, fasc.1,2022, 129.

⁽⁴⁰⁾ *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*, in http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432859/lang-en/index.ht. Queste linee guida rappresentano sia un quadro politico che uno strumento pratico per aiutare i paesi a tutti i livelli di sviluppo a gestire la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio e possono anche aiutarli a raggiungere i loro contributi previsti a livello nazionale (INDC) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030.

che “lo sviluppo sostenibile è possibile solamente attraverso una partecipazione attiva del mondo del lavoro”⁴¹. Governi, datori di lavoro e lavoratori non sono spettatori passivi, quanto piuttosto agenti del cambiamento, in grado di sviluppare nuove modalità di lavoro a salvaguardia dell’ambiente, sradicare la povertà e promuovere la giustizia sociale, favorendo le imprese sostenibili e creando lavoro dignitoso per tutti. A livello settoriale e dei luoghi di lavoro è necessario ampliare la portata della contrattazione collettiva, includendo i temi della transizione verde al fine di discutere l’impatto del processo di decarbonizzazione su occupazione e salari, in termini di bisogno di nuove competenze professionali e di tutela di salute e sicurezza sui luoghi lavoro. Da un recente studio realizzato dalla *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*⁴² emerge che «La filiera alimentare è sulla strada per superare l’agricoltura e l’utilizzo del suolo come il maggior contributore di gas serra dal sistema agroalimentare in molti paesi, a causa della rapida crescita guidata da trasformazione alimentare, imballaggio, trasporto, vendita al dettaglio, consumo domestico, smaltimento dei rifiuti e produzione di fertilizzanti».

Fattori non correlati alle attività agricole ed ai cambiamenti nell’utilizzo del suolo rappresentano già più della metà delle emissioni di anidride carbonica dei sistemi agroalimentari nelle regioni avanzate e la loro quota è più che raddoppiata negli ultimi tre decenni nei Paesi in via di svilup-

po. Non a caso la Commissione Europea ha pensato ad una nuova iniziativa per “premiare le pratiche agricole rispettose del clima”. Un progetto condotto all’interno della Politica agricola comune e attraverso ulteriori iniziative, a partire dallo sviluppo di un *carbon market*⁴³. L’applicazione del *trading* della CO₂ al settore agricolo resta tuttora controversa. Una recente ricerca dell’*Institute for Agriculture and Trade Policy*⁴⁴ ha sottolineato i rischi della c.d. “finanziarizzazione della terra”.

La dimensione reale del sequestro di carbonio, sostiene lo studio, sarebbe “estremamente difficile da quantificare”. L’adozione del sistema sarebbe costosa e si concretizzerebbe a discapito di “opzioni più sostenibili” a partire dall’agroecologia⁴⁵, che si presenta come una disciplina olistica, basata sulla correlazione tra la salute del suolo, dell’agricoltura e degli esseri umani.

A partire dal periodo transitorio con *NextGeneration EU (2021-2022)*, fino ad arrivare all’adozione della nuova PAC (2023-2027), la maggioranza delle risorse saranno destinate alle misure di transizione agro-ecologica ed agli interventi di innovazione e transizione digitale.

Nella transizione agro-ecologica sono ricompresi tutti gli interventi per azioni e investimenti volti alla mitigazione dell’effetto dei cambiamenti climatici attraverso la riduzione degli impatti ambientali del settore, la conservazione della fertilità del suolo, il sequestro di carbonio, l’aumento della biodiversità e il benessere animale. Strettamente correlati sono gli investimenti per la transizione digitale,

(41) Le linee guida OIL promuovono il lavoro dignitoso su larga scala e la garanzia di protezione sociale dove necessario, includendo anche meccanismi per il dialogo sociale tra i governi, i lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro durante i processi di elaborazione delle politiche a tutti i livelli. F. Pantano-R. Salomone, *Tra free trade e protezionismo: l’importanza del sistema OIL nel nuovo ordine giuridico globale*, in *Lavoro e diritto*, n.s., v. 33, n. 3, 2019, 535 ss.

(42) L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha realizzato un recente studio su *Pre- and post-production processes along supply chains increasingly dominate GHG emissions from agri-food systems globally and in most countries*, in collaborazione con un *team* internazionale di ricercatori e attualmente in fase di revisione su *Earth Systems Science Data Discussions – ESSD*.

(43) Negli Stati Uniti l’agricoltura può fare la sua parte nel contrasto al cambiamento climatico grazie all’apertura di un mercato del carbonio a livello federale. Un’operazione fondata sulla capacità di sequestro della CO₂ da parte del suolo. E che sembra trovare crescente sostegno attorno alla nascente amministrazione Biden. L’ultimo intervento, in ordine di tempo, porta la firma della *Soil Science Society of America (SSSA)*. In una lettera aperta, pubblicata a metà gennaio e firmata anche dalla *American Society of Agronomy* e dalla *Crop Science Society of America*, l’associazione ha chiesto alla Casa Bianca un sostegno tecnico e scientifico al settore. Per aiutare gli agricoltori, in particolare, “a partecipare all’economia del carbonio”.

(44) *Carbon Markets and Agriculture* in <https://www.iatp.org/carbon-markets-and-agriculture> del 24 novembre 2020.

mirati ad un utilizzo efficiente delle risorse (agricoltura 4.0), bioeconomia circolare ed integrazione con energie rinnovabili.

Tutti aspetti rientranti nell'elenco delle pratiche, che la Commissione europea ha considerato potenzialmente sostenibili dai programmi degli stati membri mediante gli eco-schemi della nuova PAC⁴⁶.

Con questa iniziativa la Commissione ha definito un ambito entro cui ogni Paese indicherà i propri Piani strategici, garantendo un'uniforme applicazione dei suddetti strumenti.

Con l'applicazione dell'approccio agro-ecologico della PAC⁴⁷, basato sulla fertilità del terreno e lo stoccaggio del carbonio, si aprono per il mondo agricolo delle prospettive interessanti nell'ambito dei nuovi mercati dei crediti di carbonio.

Una delle unicità del settore è quella di poter contribuire attivamente al sequestro di carbonio attraverso la gestione della fertilità del suolo. Ne deriva un vantaggio in termini di produttività e qualità delle produzioni e, allo stesso tempo, un servizio di valore alla comunità per la mitigazione del cambiamento climatico. La misura del miglioramento

delle prestazioni ambientali dell'azienda agricola potrà rappresentare uno strumento strategico su cui investire al fine di valorizzare la sostenibilità delle proprie produzioni.

L'applicazione estesa di pratiche di agricoltura rigenerativa⁴⁸ faciliterebbe una nuova rivoluzione agro-industriale, in grado di creare un modello produttivo che non depauperi gli ecosistemi e sfrutti le caratteristiche del suolo per sequestrare CO₂ dall'atmosfera.

Una rivoluzione che i gruppi industriali stanno promuovendo sulla filiera a monte con ingenti investimenti e che può contribuire significativamente ai piani di *carbon neutrality* delle filiere del cibo.

La resistenza maggiore viene dalle aziende agricole, che temono un passaggio repentino all'agricoltura rigenerativa potenzialmente idoneo a minare le rese delle coltivazioni in campo. In realtà la riduzione si potrà verificare solo nei primi cicli e sarà più che compensata da una significativa riduzione dei costi operativi e da un migliore grado di utilizzo dell'asset produttivo rappresentato dalla terra. Il *Carbon Farming*⁴⁹ è senza dubbio

⁽⁴⁵⁾ M. Monteduro, "Ius et rus": la rilevanza dell'agroecologia per il diritto in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2019, fasc. 2, 2018, 4; M. A. Altieri - C. Nicholls - R. Montalba, *Technological Approaches to Sustainable Agriculture at a Crossroads: An Agroecological Perspective Sustainability*, 2017, 349; P. F. Petersen - L. M. Silveira, *Agroecology, Public Policies and Labor-Driven Intensification: Alternative Development Trajectories in the Brazilian Semi-Arid Region*, 2017, 535.

⁽⁴⁶⁾ L'elenco delle pratiche agricole che la Commissione ha considerato fra quelle potenzialmente sostenibili dai programmi degli stati membri attraverso gli eco-schemi della nuova PAC è consultabile sul sito https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practicesunder-ecoscheme_en.pdf.

⁽⁴⁷⁾ L'agroecologia è stata identificata come pratica che può essere supportata mediante i regimi ecologici determinati nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Inoltre, è stata oggetto di particolare attenzione in qualità di una delle pratiche agricole sostenibili capaci di contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel *Green Deal* europeo e nelle relative strategie «Dal produttore al consumatore» e per la *Biodiversità*. Nel quadro di Orizzonte 2020, l'UE ha finanziato diversi progetti di ricerca intesi a far progredire la ricerca agro-ecologica. Questi progetti stanno contribuendo a migliorare la comprensione in merito all'attuazione concreta di pratiche agricole ecologiche a basso input, nonché per quanto concerne i benefici da esse apportati a livello ambientale, climatico e sociale. Questi progressi verranno ulteriormente incentivati sotto l'egida di Orizzonte Europa, iniziativa attraverso la quale la Commissione ha proposto la candidatura di un partenariato europeo dal titolo: *Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures* («Accelerare la transizione dei sistemi agricoli: laboratori viventi e infrastrutture di ricerca di agroecologia»). Qualora l'obiettivo generale di questa proposta di partenariato fosse raggiunto, si riuscirebbe a sfruttare le potenzialità insite nell'agroecologia e nell'innovazione locale in modo da accelerare la transizione verso sistemi agricoli sostenibili, rispettosi degli ecosistemi e a impatto climatico zero in Europa.

⁽⁴⁸⁾ Per agricoltura rigenerativa si intende un insieme di pratiche, consuetudini e saperi che mirano alla produzione di verdure e ortaggi per soddisfare le necessità dell'uomo, cercando però di garantire il minor impatto ambientale possibile e nello stesso tempo rigenerare la fertilità del terreno. Si tratta quindi del paradigma opposto all'agricoltura intensiva, dove viene massimizzata la produzione anche a discapito della fertilità del terreno, con grandi costi ambientali. L'obiettivo è quello di proteggere e arricchire, anziché depauperare, le risorse naturali. L'agricoltura rigenerativa non nasce da una precisa teorizzazione, sebbene negli ultimi anni alcune organizzazioni non governative abbiano stilato i principi della cosiddetta AOR (*agricoltura organica rigenerativa*).

⁽⁴⁹⁾ *Carbon Farming* è l'iniziativa europea per promuovere l'assorbimento del carbonio nei suoli agricoli. La pratica prevede la definizione

l'innovazione che, prima ancor della tecnologia, può impattare sulla redditività delle aziende agricole, mettendole al riparo dagli effetti del cambiamento climatico e contribuendo direttamente alla mitigazione di tali effetti⁵⁰.

Il cambiamento delle pratiche in campo deve accompagnarsi ad un ammodernamento dei processi di tutta la filiera, che favorisca una sorta di integrazione verticale⁵¹ della stessa, orientata ad una maggiore condivisione e visibilità dei processi e prima ancora ad una chiara definizione degli obiettivi con il coinvolgimento attivo delle Parti sociali.

3.- La più recente Politica agricola comune

Nel solco degli interventi più significativi delle Istituzioni europee nel settore primario si inserisce la Politica Agricola Comune⁵², che ha istituito l'Organizzazione Comune di Mercato Unica, disegnando intorno ad essa un articolato sistema di *governance*. Al suo interno rivestono una funzione strategica gli strumenti pattizi (collettivi) di coordinamento tra imprese, destinati a soppiantare le vecchie logiche di sostegno settoriale di ispirazione pubblicistica, in conformità ai principi del

nuovo regime di mercato aperto.

Le tutele del lavoro possono essere agevolmente inquadrare nell'impianto giuridico della PAC, in quanto l'art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea enuncia tra le cinque finalità della Politica Agricola Comune quella dell'«impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera». Si evidenzia l'ulteriore fine di «assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola», grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura.

Tali scopi non emergono nitidamente nella disciplina di dettaglio della OCM unica, per lo più orientata ad un distinto genere di obiettivi quali l'equità delle transazioni, la tutela ambientale, il benessere animale, l'innovazione produttiva e gli interessi dei consumatori. In questa logica si è parlato di sistema a doppio binario⁵³, in cui la funzione di tutela del lavoro agricolo nell'ambito delle relazioni contrattuali di filiera sarebbe ripartita tra la tradizionale azione di rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva, da un lato, ed i dispositivi della OCM, dall'altro⁵⁴.

Due apparati regolativi che presentano molteplici differenze, prima tra tutte la presenza solo accidentale e saltuaria delle organizzazioni sindacali

ed implementazione di schemi di remunerazione per le pratiche di sequestro del carbonio nel suolo. La Commissione propone in un primo momento di avviare iniziative pilota a livello locale, anche nell'ambito degli "eco-schemi" previsti dalla Politica agricola comune (PAC), per poter individuare criticità e buone pratiche da replicare su più ampia scala. Secondo la Commissione europea, questi schemi potrebbero diventare una significativa fonte di reddito per gli agricoltori europei, fra i 38 e i 58 miliardi di euro. Gli schemi remunerativi si baseranno su certificati di rimozione del carbonio, il cui quadro regolatorio resta uno degli aspetti operativi più complessi che il *Carbon Farming* europeo dovrà affrontare. Questi certificati, infatti, dovrebbero monitorare e contabilizzare in modo robusto e trasparente l'effettivo sequestro del carbonio nel suolo, ma i fattori da tenere in conto sono molteplici, complessi e interrelati fra loro.

⁽⁵⁰⁾ Sul tema si veda *Carbon Farming, Agricoltur rigenerativa e la strada verso l'agricoltura sostenibile: prospettive dagli attori del settore* in <https://www.sdabocconi.it/>.

⁽⁵¹⁾ L'espressione si rifà ai c.d. "contratti di integrazione verticale" ovvero a quei rapporti contrattuali tra produttori agricoli e industrie agroalimentari stipulati o prima che i prodotti ad oggetto vengano ad esistenza o durante il processo produttivo. Tale tipologia di contratti si ispira all'esperienza nord-americana dei *production contract* e dei *contract farming*. Anche nei contratti di integrazione verticale, quindi, il produttore agricolo non solo si impegna a fornire i prodotti oggetto del contratto ma assume una serie di obbligazioni "di fare" che attonano alle modalità produttive che svolge. In argomento: M. Ferrari, *Nuovi modelli di integrazione verticale: il caso dei club varietali*, in *Riv.dir.agr.*, 4, 2020, 765; A. Jannarelli, *I rapporti contrattuali nella filiera agroalimentare*, in A. Germanò- E. Rook Basile (a cura di), *I contratti agrari*, Milano, 2015, pag. 275 e ss., già G. Bivona, *I contratti di integrazione verticale in agricoltura*, Milano, 1979.

⁽⁵²⁾ Si consideri che la definizione di una politica agricola comune è strutturalmente prevista dal Trattato di Roma, ora dal TFUE art 38 ss.

⁽⁵³⁾ I. Senatori, *Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali* n. 164, 2019, 4, 595.

⁽⁵⁴⁾ Ad es. ai contratti collettivi della OCM è statutariamente precluso, in quanto incompatibile con i principi della libera concorrenza, uno degli scopi qualificanti della contrattazione collettiva "lavoristica", ovvero la determinazione dei prezzi di vendita (*alias* retribuzioni).

sul versante OCM, ma che meritano di essere investigati nelle loro relazioni e interdipendenze, attuali o anche solo teoriche, allo scopo di comprendere se le stesse, nel loro concreto divenire, assumano piuttosto le forme del conflitto, della complementarità, della convergenza o dell'indifferenza reciproca.

Gli strumenti giuridici, con cui l'ultima riforma della Politica Agricola Comunitaria 2023-2027⁵⁵ interviene nella regolazione della filiera agroalimentare, si riflettono in modo considerevole sulla tutela del lavoro in agricoltura⁵⁶.

Tra le condizioni previste per l'accesso alle misure di sostegno al reddito⁵⁷, che rappresentano oggi la "rete di sicurezza" per le imprese agricole, a fronte della liberalizzazione dei mercati, sono

previsti elementi che tengano conto del costo del lavoro delle imprese⁵⁸, valorizzando i profili delle politiche sociali in agricoltura, in una regolazione che si orienta in modo preponderante verso un'ottica di mercato fondata sulla competitività delle imprese⁵⁹.

L'ultimo *report* di valutazione dell'impatto della PAC sullo sviluppo territoriale delle zone rurali, pubblicato dalla Commissione europea il 18 febbraio 2021, si concentra proprio sui risvolti socioeconomici della stessa.

In generale l'impatto sugli agricoltori europei si conferma positivo, in particolare per i più giovani. Difficilmente i gruppi rurali più emarginati riescono a godere dei benefici delle politiche agricole europee. L'alta percentuale di lavoratori in nero,

(⁵⁵) La politica Agricola Comune rappresenta uno dei capisaldi dell'Unione Europea, arrivando a rappresentare fino a un terzo del suo bilancio. Istituita negli anni Settanta del Novecento, per anni la Pac è stata l'unica vera politica dell'allora Comunità economica europea (CEE) e, di pari passo con l'evolversi dell'UE, ha subito nei decenni diverse trasformazioni. Mentre ai suoi esordi la PAC aveva come priorità il sostegno dei prezzi dei prodotti agricoli, a inizio anni '90 si è incentrata sul sostegno dei redditi agricoli, tramite i c.d. pagamenti compensativi. Una nuova stagione di riforme per le politiche comunitarie è stata poi dettata dall'adozione nel 1997 dell'Agenda 2000. Per l'agricoltura europea ciò è tradotto nell'affermazione del concetto di multifunzionalità e complementarità del settore e l'istituzionalizzazione del secondo pilastro della PAC, la politica di sviluppo rurale. Nel 2003 una nuova riforma investe il settore, questa volta focalizzata al miglioramento della competitività dell'agricoltura europea e al rafforzamento dello sviluppo rurale. La c.d. *Riforma Fischler*, inoltre, introduce la nozione di condizionalità, vale a dire l'obbligo, di rispettare i requisiti in materia ambientale e di sicurezza alimentare, oltre che di benessere e salute degli animali, pena il taglio parziale o totale dei pagamenti diretti. A. Jannarelli, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, 21; C. Jevoli - M. C. Macri, *Politica agricola, Immigrazione, mercato del lavoro in agricoltura*, in *Agriregionieuropa*, n.17, 2009; A. Frascarelli, *L'evoluzione della Pac e le imprese agricole: sessant'anni di adattamento*, in *Agriregionieuropa*, n.50, 2017. A partire dalla PAC 2014-2020, le politiche agricole europee sono orientate a perseguire gli obiettivi di sostenibilità e innovazione. Il 2 dicembre 2021 il Consiglio dell'UE ha adottato formalmente la politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027. Alla fine del 2020 è stato adottato il regolamento transitorio sulla PAC, il cui obiettivo è garantire agli agricoltori e agli altri beneficiari la continuità del sostegno giuridico e finanziario della PAC prima dell'entrata in vigore delle nuove norme riformate nel 2023. Il regolamento ha garantito che i pagamenti non fossero interrotti, lasciando nel contempo agli Stati membri il tempo di preparare i propri piani strategici nazionali della PAC.

(⁵⁶) L. Cacchiarelli-C. Russo-A. Sorrentino, *Potere di mercato e contrattuale nella filiera agroalimentare: il ruolo delle OP*, in *Agriregionieuropa*, 2016, n.46.

(⁵⁷) Un approccio multifunzionale alle misure di sostegno, attraverso l'imposizione del rispetto delle condizioni di lavoro stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, è stato oggetto di una proposta di emendamento al considerando 21 approvata dal Parlamento europeo il 23 ottobre 2020, in cui si riconosce di particolare importanza l'adozione da parte degli Stati membri di «*misure pertinenti per garantire l'accesso dei datori di lavoro ai pagamenti diretti sia subordinato al rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e/o agli obblighi dei datori di lavoro derivanti dai relativi contratti collettivi e dal diritto sociale e del lavoro a livello nazionale e dell'Unione, tra l'altro per quanto riguarda la conoscenza delle condizioni di impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la salute e la sicurezza, gli alloggi, la parità di genere, la libera circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento, il distacco dei lavoratori, le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, il lavoro interinale, la protezione sociale e il coordinamento della sicurezza sociale tra gli stati membri*».

(⁵⁸) F. De Filippis - G. Lelli (a cura), *Dove sta andando la Pac. La parte agricola del Regolamento Omnibus*, Coldiretti, Roma, 2018; I. Canfora, *La filiera agroalimentare tra politiche europee e disciplina dei rapporti contrattuali: i riflessi sul lavoro in agricoltura*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni industriali*, 2018, n. 158, 2018, 2, 259.

(⁵⁹) L'opportunità di aprire una riflessione in merito alla possibilità di assicurare una connessione tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza mediante un tentativo di definizione del giusto prezzo di scambio in relazione ai costi di produzione non ha del resto risparmiato già gli altri settori dell'ordinamento, tra cui in particolare quello relativo agli appalti, in cui l'obiettivo di facilitare la transizione verso modalità di impiego della manodopera formalizzate e, comunque, fair, è stata facilitata evitando che la concorrenza nell'aggiudicazione delle gare potesse essere falsata da una concorrenza a ribasso sulle condizioni di lavoro.

europei o extra-europei, lavorano e vivono in condizioni di sfruttamento, spesso costretti a sottostare alle pratiche del caporalato, in condizioni assimilabili alla schiavitù. Come conferma un recente rapporto⁶⁰ negli Stati dell'Europa mediterranea i lavoratori agricoli hanno meno diritti. La Grecia è al primo posto della triste classifica con il 90% della manodopera agricola composta da migranti per la maggior parte pagati in nero. I pagamenti diretti della PAC sono stati soggetti a condizionalità riguardanti il rispetto dell'ambiente, della salute, del benessere degli animali, ma non dei diritti dei lavoratori agricoli⁶¹.

Nel corso dei negoziati sulla nuova Politica Agricola Comune, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2023, il Parlamento europeo ha preso posizione diversa, sostenendo la necessità di inserire una "condizionalità di tipo sociale". I sussidi europei per l'agricoltura saranno subordinati alla presenza di condizioni di lavoro in linea con la normativa nazionale ed europea e con le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)⁶². In particolare, gli Stati membri dovranno garantire il rispetto di tre normative: direttiva 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Ue; direttiva 89/391 concernente l'attuazione di misure volte a pro-

muovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; direttiva 2009/104 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro.

La Commissione dovrà valutare la fattibilità di aggiungere una quarta normativa, a partire dal primo gennaio 2025: regolamento 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione⁶³. La nuova legislazione ha dunque aperto la strada a una PAC più equa, più verde e maggiormente basata sull'efficacia, che mira a assicurare un futuro sostenibile per gli agricoltori europei e fornire aiuti mirati alle aziende agricole di piccole dimensioni. Consente agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni locali.

Si tratta della prima PAC pensata per includere una dimensione sociale intesa a prevedere tutele per il lavoro, adeguate agli agricoltori attraverso la previsione di un sistema di condizionalità che eviterà che fondi pubblici vengano erogati a chi non rispetta i diritti dei lavoratori, ponendo fine alla concorrenza sleale di quegli imprenditori che lucrano a discapito delle tutele giuslavoristiche.

In questa direzione il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) dell'Italia prevede -

⁽⁶⁰⁾ Si tratta di apporto pubblicato dall'associazione Terra "E(U)xploitation" sul caporalato in Europa in <https://www.associazioneterra.it/>, 24 febbraio 2021.

⁽⁶¹⁾ Uno degli obiettivi generali della nuova politica agricola comune è sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, in linea con il *Green Deal* e con la *Strategia Farm to Fork* (Dal produttore al consumatore) e la *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030*.

⁽⁶²⁾ L'EFFAT, il sindacato europeo dei lavoratori agroalimentari, ha promosso una lettera aperta sottoscritta da oltre 300 associazioni, sindacati e personalità del settore. La lettera, inviata alle istituzioni europee impegnate nei negoziati sulla PAC, afferma la necessità della condizionalità sociale come primo passo per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori agricoli in Europa, senza i quali il caposaldo della politica comunitaria non esisterebbe. All'esito dell'approvazione della nuova PAC (2023-2027) gli Stati membri dovranno includere nel Piano strategico, entro il 1° gennaio 2025, tale tipo di condizionalità, che rappresenta una delle innovazioni inserite nella fase finale del negoziato su proposta del Parlamento europeo. In base a tale condizionalità, gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti saranno soggetti a una sanzione amministrativa se non offrono condizioni di lavoro adeguate in linea con la pertinente legislazione dell'UE.

⁽⁶³⁾ Gli Stati membri dovranno inserire all'interno dei propri Piani strategici un meccanismo di condizionalità sociale su base volontaria già a partire dal 2023, e obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2025. Nella fase di sviluppo di questo meccanismo, gli Stati dovranno consultare le parti sociali attive nel settore agricolo, a partire dai sindacati. Il meccanismo di condizionalità sociale si avvarrà dei normali controlli già effettuati dagli ispettorati nazionali del lavoro, senza creare alcun onere amministrativo aggiuntivo. E nel caso in cui venga accertato che un datore di lavoro violi queste normative, l'autorità competente dovrà trasferire l'informazione all'Organismo pagatore Pac dello Stato membro – nel caso dell'Italia l'Agea – almeno con cadenza annuale. Questa comunicazione, accompagnata da una valutazione della gravità, intenzionalità, durata e reiterazione della violazione, sarà alla base della sanzione - nella forma di una riduzione di pagamento - che l'Organismo pagatore dovrà comminare.

nella Missione 2 - le risorse e le misure destinate direttamente all'agricoltura. In particolare, nell'ambito della componente 1, "Economia circolare e agricoltura sostenibile" sono destinati 2,8 miliardi di euro per interventi volti a sviluppare una filiera agroalimentare rispettosa di questi principi. Per poter parlare oggi di sostenibilità sociale nel settore agricolo e di qualità delle prestazioni di lavoro, occorre favorire lo sviluppo di specifici sistemi di sicurezza sociale collegati al mercato del lavoro agricolo⁶⁴.

Serve promuovere l'adozione di misure di regolazione del mercato, volte a garantire la correttezza e la trasparenza⁶⁵ contrattuale della filiera, nonché un reale accorciamento della stessa al fine di scongiurare forme di interposizione attraverso accordi di fornitura⁶⁶.

È evidente che le nuove misure prospettate dalla PAC 2023-2027 siano maggiormente funzionali a contrastare fenomeni pervasivi come quello del caporalato⁶⁷, condizionando l'erogazione di contri-

buti e di incentivi pubblici, non più solo al rispetto da parte dell'impresa delle norme in materia di salute e sicurezza, come prospettato dalla Commissione europea, ma soprattutto al rispetto delle disposizioni sui diritti minimi e sulle informazioni da fornire ai lavoratori in merito alle rispettive condizioni di lavoro, con l'obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mercato legate agli sviluppi demografici, alla digitalizzazione ed a nuove forme di lavoro⁶⁸.

L'indagine del giuslavorista deve soffermarsi sui nuovi significativi interventi, europei e internazionali, che, essendo finalizzati a rendere più efficiente il funzionamento dei mercati del settore, anche attraverso la valorizzazione delle nuove competenze⁶⁹ ed il riconoscimento della professionalità dei lavoratori⁷⁰, consentono di analizzare i profili lavoristici in agricoltura e di tracciare il nuovo corso delle relazioni sindacali, della contrattazione collettiva e del sistema previdenziale del settore primario, alla luce delle diverse sfide

⁽⁶⁴⁾ L. Montuschi, *La riforma del mercato del lavoro: problemi e opportunità in agricoltura*, in *LPO*, 3, 2004, 371-377.

⁽⁶⁵⁾ T. Treu, Conclusioni in V. Ferrante, a cura di, *Economia 'informale' e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Milano, Vita e Pensiero, 2017, 229 ss.

⁽⁶⁶⁾ C. Faleri, *L'innovazione tecnologica nel settore agricolo tra vecchie criticità e nuove opportunità*, in *Labor*, 2019, 152.

⁽⁶⁷⁾ M. Miscione, *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, in *LG*, 2018, 117; D. Schiuma, *Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati*, in *RDA*, 2015, 1, 87; V. Leccese-D. Schiuma, *Strumenti legislativi di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura*, in *Agriregionieuropa*, 55, 2018, 2; M. D'Onghia - C. De Martino, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso* in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT*, 2018, 352, 2; G. De Santis, *Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e difetti dell'attuale disciplina* in *Resp.civ.prev.*, 2018, 1759; M. Faioli, *Caporalato e ispezioni* in M. Esposito (a cura di), *Il nuovo sistema ispettivo e il contrasto al lavoro irregolare dopo il Jobs Act*, Torino, Giappichelli, 2017, 91; A. Bellavista - A. Garilli, *Politiche pubbliche e lavoro sommerso: realtà e prospettive* in *RGL*, 1, 2012, 249 ss.

⁽⁶⁸⁾ Attualmente è in discussione alla Camera lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

⁽⁶⁹⁾ M. Tiraboschi, *Mercati transizionali e possibili linee evolutive della regolazione giuridica del lavoro in Flexicurity e mercati transizionali del lavoro. Una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro?* (a cura) Silvia Ciucciiovino, Domenico Garofalo, Alessandra Sartori, Michele Tiraboschi, Anna Trojsi, Lorenzo Zoppoli, ADAPT University Press, 2021, 228. L'A. sottolinea talune precondizioni per continuare a coltivare una prospettiva più propriamente "sociale" di regolazione del lavoro, incentrata sulle competenze (intese come capitale umano) e sullo statuto professionale della persona, che si sviluppa non più nella tutela del <<posto di lavoro>> ma, appunto, nel governo delle dinamiche dei nuovi «mercati transizionali di lavoro».

⁽⁷⁰⁾ Nel nuovo assetto della Pac, il profilo della professionalità dell'agricoltore ne risulta rafforzato e ancor più manifesta appare la preferenza per coloro che all'attività agricola si dedicano quale principale, sia pur non esclusiva, occupazione. L' *agricoltore in attività*, così come sarà definito dagli Stati membri, sulla base di condizioni quali l'accertamento del reddito (*income test*), gli *imput* di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e/o l'inclusione nei registri, diventa così il principale destinatario degli aiuti. L'enfasi sui profili soggettivi di status appare evidente anche dal prosieguo della definizione introdotta dall'art. 4.5. del Reg. (UE) 2021/2115. Si v. A. Sciaudone, *Presentazione Prima Sessione (La nuova PAC: considerazioni generali) e Seconda Sessione (PAC e finanziamenti in agricoltura)*, in *Riv.dir.agr.*, 1, 2020, 18 ss. F. Albisinni, *La nuova PAC e le competenze degli stati membri tra riforme annunciate e scelte praticate*, in *Riv.dir.agr.*, 2020, 1.

connesse alla transizione ecologica.

4.- Strategie europee per la transizione ecologica e impatto dell'agricoltura sull'ambiente

In Europa la PAC non è più l'unico strumento tramite il quale è possibile regolare l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente⁷¹.

Un vero e proprio cambiamento di prospettiva culturale, sociale e certamente politico-giuridico si è cristallizzato attraverso il c.d. *Green Deal* Europeo.

Una strategia integrata, volta a portare entro il 2050 una transizione economica, energetica ed ambientale con l'obiettivo (tra l'altro) di azzerare le emissioni di gas ad effetto serra all'interno dell'Unione Europea, adottata l'11 dicembre 2019 come primo grande risultato della Commissione *von der Leyen*⁷².

Il *Green Deal* è parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed i correlati obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)⁷³.

Nell'ambito del GD la Commissione intende riorientare il processo di coordinamento macroeconomico del semestre europeo per integrarvi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di porre la sostenibilità ed il benessere dei cittadini al centro della politica economica e rendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell'Unione europea.

All'interno del provvedimento la Commissione europea ha attribuito un ruolo centrale all'agricol-

tura, la quale costituisce uno dei maggiori ambiti su cui si propone di intervenire, così da perseguire un cambiamento effettivo rispetto ai modelli con i quali l'Unione negli ultimi trent'anni ha proposto di riorientare sé stessa verso la sostenibilità⁷⁴.

Il *Green Deal* europeo è un'opportunità per conciliare il nostro sistema alimentare con le esigenze del pianeta e per rispondere positivamente al desiderio degli europei di prodotti alimentari sani, equi e rispettosi dell'ambiente. La strategia in commento ha l'obiettivo di rendere il sistema alimentare dell'Unione europea uno standard in materia di sostenibilità a livello globale.

La transizione verso sistemi alimentari sostenibili richiede un approccio collettivo, che coinvolga le autorità pubbliche a tutti i livelli di *governance*, gli attori del settore privato lungo tutta la catena del valore alimentare, le organizzazioni non governative, le parti sociali ed i cittadini.

Un sistema alimentare sostenibile sarà essenziale per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali del *Green Deal* e per incrementare il reddito dei produttori primari e rafforzare la competitività dell'Unione europea. Il GD chiama in causa il diritto del lavoro della transizione ecologica. Tra tutela del lavoro e tutela dell'ambiente vi è un'interconnessione da cui sorgono troppo spesso conflitti etico-giuridici, ad esempio, tra il diritto all'occupazione, le politiche di sostenibilità e la tutela ambientale⁷⁵. L'impronta della nuova sostenibilità in quest'ottica è certamente un valore aggiunto del prodotto, perché contiene fattori sociali e lavorativi oltre che ambientali ed economici.

Le considerazioni sulla protezione sociale e sulle

(⁷¹) Può sostenersi che la PAC è integrata dagli obiettivi del Green deal, come affermato nei considerando al reg 2021/2115. Va anche aggiunto che diversi importanti atti normativi di fonte europea influenti sulla sostenibilità dell'attività agricola trovano già una loro collocazione al di fuori della PAC (basti pensare all'agricoltura biologica, ma anche alla regolamentazione dei pesticidi).

(⁷²) L. Ferraris, *Green Deal e agricoltura, la vera sfida è al livello globale*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1, 2020.

(⁷³) The *Sustainable Development Goals* sono nati nell'ambito del *Global Compact* dell'ONU.

(⁷⁴) Il paradigma del modello di agricoltura affidato alla *Farm to Fork Strategy*, piano decennale dell'Unione europea per trasformare i sistemi alimentari europei in un'ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale si affianca alla strategia sulla *Biodiversità*. Entrambe fanno parte del *Green Deal*, adottato dalla Commissione europea che è privo di efficacia giuridicamente vincolante. Ciò, tuttavia, non esclude che tale atto possa esplicare tutta la sua forza di *moral suasion* quale fonte di *soft law* di cruciale vigore politico.

(⁷⁵) P. Pinto, *Il Green Deal: un modello europeo di sostenibilità* in *Il Diritto dell'agricoltura*, 3, 2020, 344.

condizioni lavorative e abitative dei lavoratori, come pure sulla tutela della salute e della sicurezza, rivestiranno un ruolo fondamentale nella costruzione di sistemi alimentari equi, solidi e sostenibili.

La transizione deve essere chiaramente sostenuta da una Politica Agricola Comune incentrata sul *Green Deal*⁶ e finalizzata ad aiutare gli agricoltori a migliorare le loro prestazioni ambientali e climatiche attraverso un modello maggiormente orientato ai risultati, un uso migliore dei dati e delle analisi, un miglioramento delle norme ambientali obbligatorie, nuove misure volontarie ed una maggiore attenzione agli investimenti nelle tecnologie e nelle pratiche verdi e digitali⁷⁷.

L'attenzione al reddito delle imprese agricole è la premessa del documento rappresentativo del c.d. *Green Deal*. Il passaggio ad un sistema alimentare sostenibile presuppone una "sussistenza sostenibile" per i produttori primari, ancora svantaggiati in termini di reddito⁷⁸.

Tra gli obiettivi indicati nel documento si individua la necessità di preservare l'accessibilità economica degli alimenti, assicurando «*rendimenti economici più equi nella catena di approvvigionamento (...) garantendo allo stesso tempo l'integrità del mercato unico e la salute e la sicurezza sul lavoro*»⁷⁹.

Il documento introduce nel dibattito europeo alcuni elementi nuovi, che affiancano le annose questioni relative alla tutela reddituale dei produttori e

la garanzia di prezzi accessibili per il consumatore.

La garanzia di un reddito dignitoso rappresenta una priorità volta a consentire agli agricoltori di provvedere alle proprie famiglie e di resistere a crisi di ogni tipo⁸⁰.

Lungo questa direttrice la proposta della Commissione europea è indirizzata a generare opportunità economiche per gli agricoltori ed a migliorare in concreto la loro posizione nella filiera alimentare.

Il panorama degli interventi previsti comprende una combinazione di misure volontarie e obbligatorie benefiche per l'ambiente ed il clima, che collega meglio il sostegno al reddito agricolo ed alle zone rurali, all'adozione di modelli e pratiche sostenibili, nonché una serie di azioni per promuovere la conoscenza, l'innovazione e la tecnologia (anche digitale)⁸¹ a sostegno di questa ambizione.

La necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei pagamenti diretti rimane un elemento essenziale della futura PAC, tramite il livellamento e l'erogazione più mirata del sostegno al reddito agli agricoltori che ne hanno bisogno e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali, anziché a soggetti e imprese che semplicemente possiedono terreni agricoli.

Nel documento europeo appare chiara la scelta di un determinato modello di sviluppo, fondato su un'economia sociale di mercato sostenibile⁸².

⁽⁶⁾ P. Cucumile, *Il "Green Deal" Europeo in Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, 1, 2021, 2; S. Moratti, *Green Deal europeo: nuove prospettive per la fiscalità dell'energia nelle politiche di gestione dei rischi climatici in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 4, 2020, 1, 439.

⁽⁷⁾ C. Faleri, *L'innovazione tecnologica nel settore agricolo tra vecchie criticità e nuove opportunità in Labor*, 2, 2019, 143.

⁽⁸⁾ L. Costantino, *La problematica dei prezzi dei prodotti agricoli: strumenti normativi di tutela tra antichi problemi e nuove crisi*, in *Riv.dir.agr.*, 4, 2020, 785.

⁽⁹⁾ Bruxelles, 20 maggio 2020 COM (2020) 381 final "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni". Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente: (...) Il passaggio a un sistema alimentare sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e sociali, offrire vantaggi economici e assicurare che la ripresa dalla crisi ci conduca su un percorso sostenibile.

⁽¹⁰⁾ I. Scoones, *Sussistenza sostenibile e sviluppo rurale, Collana Sviluppo e territori*, Rosenberg & Sellier, 2021; M. Tiraboschi, *Tra due crisi: tendenze di un decennio di contrattazione*, in *Dir.rel.ind.*, 2021, 143 ss.

⁽¹¹⁾ W. D'Avanzo, *Blockchain e smart contracts per la gestione della filiera agroalimentare. Potenzialità, progetti e problemi giuridici dell'internet del valore in Diritto agroalimentare*, 2021, fasc. 1, 93-118.

⁽¹²⁾ M. T. Monteduro, *La politica economica italiana adotta gli indicatori di sostenibilità*, in L. Paolazzi- T. Gargiulo-M. Sylos Labini (a cura di), *Le sostenibili carte dell'Italia*, Marsilio, Venezia, 27.

Risulta evidente l'adesione ai canoni dell'economia circolare⁸³, dove la preoccupazione ambientale è integrata nell'attività economica, piuttosto che essere concepita come un argine alla stessa. In questa logica l'ambiente non è più considerato un costo, ma un'opportunità. Sebbene sia certo che l'agricoltura giocherà un ruolo decisivo, stando al testo del GD non pare interamente definita nel lungo termine la strategia per integrare la regolazione del settore agricolo in questo processo di transizione. Va attenzionata l'incerta delimitazione dell'ambito di applicazione tra la portata innovativa della *Farm to Fork Strategy* e l'impianto della nuova Pac, le quali sembrano in certi casi sovrapporsi.

5.- Filiere alimentari eque, accessibilità economica degli alimenti e sostegno al reddito per l'agricoltore attivo

La sinergia tra *Farm to Fork Strategy* e regolamenti della PAC in tema di eco-schemi⁸⁴, condizionalità migliorata⁸⁵, spesa per il clima, distribuzione del sostegno al reddito e sostegno degli "agricoltori attivi" - *active farmer*⁸⁶ rappresenterà uno strumento fondamentale per aiutare l'Unione europea a raggiungere gli obiettivi del *Green Deal*.

Le finalità perseguite della sostenibilità economica, sociale, ambientale mirano ad incentivare, responsabilizzare e sostenere gli agricoltori euro-

pei, impegnati ad affrontare il cambiamento climatico, proteggere l'ambiente e passare a sistemi alimentari più sostenibili e resilienti.

In circa 20 anni il "green" lascia la posizione alternativa, di nicchia o di critica e diventa *mainstream* per le politiche europee.

La transizione verde per l'UE viene riconosciuta come un necessario cambiamento di prospettiva politica, un'evoluzione dell'economia reale e della società, capace di creare quel differenziale per una nuova energia del sistema.

Un flusso trasformativo e generativo di nuove economie, nuovi lavori, nuovi stili di vita, nuova domanda, nuove modalità di consumo possono mettere in moto un sistema socioeconomico ancora sofferente dalla crisi finanziaria del 2007-2008, capace di proiettarsi al 2050, considerando le preoccupazioni delle nuove generazioni, che riconoscono nella crisi climatica il maggiore rischio per il futuro⁸⁷.

La strategia *Farm to Fork* è stata inserita dalla Commissione europea nel GD nel maggio del 2020 ed accoglie una concezione onnicomprensiva dell'idea di sostenibilità riferita all'agricoltura, che indica chiaramente come la strategia dal produttore al consumatore vada indirizzata verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

Nel testo si evidenzia espressamente che «Le persone prestano un'attenzione sempre maggiore alle questioni ambientali, sanitarie, sociali ed

⁽⁸³⁾ In generale, l'economia circolare fa riferimento a un modello produttivo che attribuisce un elevato valore alle risorse e intende chiudere il ciclo della produzione per rigenerarle. Essa può coinvolgere molti attori-produttori, fornitori, *retailer*, consumatori, istituzioni-, i quali devono collaborare per contribuire alla transizione verso l'approccio circolare. Inoltre, diventa importante la «prioritizzazione» degli ambiti che qualificano la sostenibilità: l'economia circolare «ottimizza l'aspetto ambientale, mentre quelli sociali (risorse umane e *supply chain*) sono spesso negletti. Si risparmia nell'uso dei materiali, ma poi si ha scarsa considerazione per l'impiego di fornitori locali o per la qualità del lavoro. Un maggiore bilanciamento è invece necessario. C. Mio, *L'azienda sostenibile*, Laterza, 2021, 85. Sebbene la transizione verso il modello di economia circolare sia sostenuta sia sul fronte normativo sia su quello culturale da numerose istituzioni e settori dell'opinione pubblica, esistono ancora delle barriere politiche, sociali, economiche e tecnologiche per una sua compiuta applicazione. F. Iraldo-I. Bruschi, *Economia circolare: principi guida e casi studio*, Osservatorio sulla Green Economy, IEF Bocconi, Milano, 2018.

⁽⁸⁴⁾ In relazione agli eco-schemi si sbloccheranno i nuovi finanziamenti e gli incentivi aggiuntivi per le pratiche agricole rispettose del clima e dell'ambiente, oltre a prevedere regimi obbligatori per gli Stati membri e volontari per gli agricoltori.

⁽⁸⁵⁾ Attraverso la condizionalità migliorata con requisiti di base più ambiziosi, gli agricoltori che ricevono un sostegno al reddito devono soddisfare requisiti e *standard* rispettosi dell'ambiente e del clima.

⁽⁸⁶⁾ Nella proposta di regolamento PAC 2021-2027 la figura del *genuine farmer* prendeva il posto dell'agricoltore attivo. Il testo definitivamente approvato dal Parlamento Europeo del Reg. (UE) 2115/2021 ha recuperato invece la definizione di *agricoltore attivo*.

⁽⁸⁷⁾ CNEL, XXIII Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva, 2021, in file:///C:/Users/PC%20STUDIO/Downloads/CNEL_XXIII_Rapporto_Mercato_Lavoro_2021_preamb.pdf.

etiche e, ora più che mai, ricercano valore negli alimenti».

Tra i nuovi obiettivi mirati a «costruire una filiera alimentare che funziona per i consumatori, i produttori, il clima e l'ambiente» si sottolinea «l'accessibilità economica degli alimenti generando nel contempo rendimenti economici più equi nella catena di approvvigionamento», in modo da rendere gli alimenti maggiormente sostenibili e più accessibili dal punto di vista economico, ma anche al fine di migliorare la competitività del settore UE dell'approvvigionamento, promuovendo il commercio equo e creando nuove opportunità commerciali⁸⁸.

Nella *Farm to Fork Strategy* spiccano i nuovi intenti della politica europea, finalizzati a garantire la condizione fondamentale dell'integrità del mercato unico e ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro. Diventa essenziale perseguire risultati coerenti con le finalità di attenuazione degli impatti socioeconomici sulla filiera alimentare e rispettosi dei principi chiave sanciti dal Pilastro europeo dei diritti sociali, specialmente per quanto riguarda i lavoratori precari, stagionali e non dichiarati⁸⁹.

Per questa via la convergenza d'azione tra il fondamentale diritto al lavoro e la tutela dell'ambiente si concretizza in una transizione ecologica, che viene condotta mediante una transizione occupazionale.

Ciò significa che la strategia di *greening* che si propone, perseguendo la tutela dell'ambiente, non solo non ha alcun effetto negativo sull'occupazione, ma anzi contribuisce a garantire un suo miglioramento⁹⁰. L'orientamento *green*, quindi,

può essere interpretato come uno strumento con cui creare le necessarie premesse per definire traiettorie di sviluppo della società che convergano verso la sostenibilità.

La singola impresa, adottando tale orientamento, può contribuire al miglioramento del benessere umano e dell'equità sociale, riducendo, al contempo, i rischi ambientali e il depauperamento delle risorse.

Le imprese possono sperimentare vantaggi e benefici economici, derivanti dal miglioramento delle proprie *performance* ambientali: risparmi energetici, riduzione dei costi delle risorse e delle materie prime e minimizzazione dei rischi ambientali.

La transizione verso un'economia, che utilizza tecnologie rinnovabili, può sostenere l'occupazione attraverso la creazione di nuove professionalità, la sostituzione delle tradizionali figure professionali con quelle derivanti dalla nuova economia, la scomparsa delle professionalità non sostituibili e, infine, l'adeguamento delle competenze alle attuali esigenze di mercato.

La svolta verso l'economia de-carbonizzata richiederà la creazione di nuovi posti di lavoro e parallelamente di guidare la conversione delle professionalità già esistenti, per renderle capaci di rispondere alle nuove esigenze ed alle nuove opportunità che la transizione ecologica porterà con sé.

Una sfida del genere coinvolgerà inevitabilmente i sindacati ed i lavoratori, chiamati ad essere co-protagonisti del cambiamento necessario e non più rimandabile⁹¹.

Si pensi ai nuovi *business* collegati alla transizio-

⁽⁸⁸⁾ L. Paoloni, *La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 4, 2020, 5.

⁽⁸⁹⁾ In particolare, si afferma che «Le considerazioni sulla protezione sociale e sulle condizioni lavorative e abitative dei lavoratori, come pure sulla tutela della salute e della sicurezza, rivestiranno un ruolo fondamentale nella costruzione di sistemi alimentari equi, solidi e sostenibili».

⁽⁹⁰⁾ S. Caffio, *Il sostegno al settore agricolo sul versante occupazionale* in D. Garofalo - M. Tiraboschi - V. Fili - F. Seghezzi, *Solidarietà e sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova della pandemia da Covid-19*, Volume II, *Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni* (a cura di D. Garofalo), Collana ADAPT, 2020, 306 ss.

⁽⁹¹⁾ P. Pinto, *Il Green Deal: un modello europeo di sostenibilità*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, 3, 2020, 351. L'Autore sostiene altresì che la transizione ecologica non passa solo attraverso nuovi lavori e nuove competenze, ma anche mediante nuove modalità di lavoro, facendo esplicito riferimento al lavoro agile che se ben congegnato può ritenersi uno strumento di transazione per la contrazione del c.d. pendolarismo, la riduzione della pressione sui mezzi e reti di trasporto e i benefici anche in termini di risparmio energetico e di minori impatti correlati.

ne verso un 'economia *low carbon* ed alle eco-industrie. Sono tutti fattori che porteranno le imprese a convertire i loro processi produttivi, organizzativi e comunicativi e determineranno il bisogno di aggiornare la formazione professionale *green-oriented* e verso le *green skill*.

Va chiarito che "i lavori verdi" non hanno un paradigma prestabilito, ma un quadro di riferimento generale che riguarda tutte le azioni virtuose per attuare uno sviluppo capace di valorizzare il capitale umano e il benessere sociale, senza minacciare l'integrità del capitale naturale.

Il ruolo del mondo agricolo nello sviluppo del green jobs può essere per queste ragioni ancora più strategico⁹².

La generazione di energia distribuita, l'utilizzo delle biomasse, la riduzione dell'uso dei biocidi e di pesticidi sono delle grandi sfide che tocca all'agricoltura saper affrontare, perché, assieme agli interventi basati sull'efficientamento energetico, consentono di integrare il reddito economico delle aziende agricole e favoriscono l'occupazione e lo sviluppo di tutti i sistemi di economia verde.

6.- Modelli di commercio equosolidale e nuove emergenze dopo il conflitto russo-ucraino

In pochi decenni si è passati da politiche orientate a sostenere la competitività e la produttività delle imprese (anche attraverso la politica dei prezzi) ad interventi volti a valorizzare e proteggere la competitività dei territori. Sebbene l'obbligatorietà

del set-aside sia stata abolita nel 2008, i recenti scenari di guerra Russa-Ucraina⁹³ hanno sollecitato la proposta di adozione di un regime derogatorio per questa pratica al fine di far fronte all'emergenza di approvvigionamenti, che per gli agricoltori si aggiunge ai rincari esponenziali dei prezzi dell'energia⁹⁴. Alla luce di questi scenari sembra indifferibile una sostanziale riconsiderazione del ruolo del settore agricolo. Servono nuovi modelli organizzativi volti a garantire ed incrementare la capacità produttiva dell'Italia e dell'Europa nel 2022 che, pur introducendo misure eccezionali rivolte ai settori più colpiti dall'aumento dei costi di produzione, restino orientati a valorizzare i concetti già espressi dalla c.d. multifunzionalità agricola, che ha ispirato i modelli di sostenibilità⁹⁵. In questo contesto transizionale sarebbe opportuno tralasciare l'approccio della c.d. *corporate social responsibility* (CSR) e privilegiare il *creating shared value* (CSV).

Le aziende che abbracciano il modello del valore condiviso hanno più possibilità di successo, perché crescono contemporaneamente lungo tre direttrici, economica, sociale e ambientale, tra loro strettamente connesse. Questo approccio è più radicale rispetto a quello della CSR, che in molti casi si è tradotta solo in attività di *marketing* e comunicazione o in piccole iniziative etiche, scollegate tra loro e finalizzate a migliorare la percezione dell'impresa rispetto al contesto di riferimento.

I programmi di CSR si focalizzano principalmente sulla reputazione e hanno un collegamento limita-

⁽⁹²⁾ Per un approfondimento si veda S. Grandi - V. Mini, *Il lavoro verde nell'era del Green Deal Europeo* in Cnel, XXIII Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva, 2021, 339.

⁽⁹³⁾ La situazione del mercato agroalimentare a seguito del conflitto Russia-Ucraina e l'individuazione di misure volte a garantire la sicurezza alimentare nell'UE all'indomani della crisi: sono stati questi i punti centrali del Consiglio Ue agricoltura che si è svolto il 23 marzo 2022 a Bruxelles. L'invasione russa dell'Ucraina, come è noto, ha innescato un forte aumento dei prezzi delle materie prime e ha avuto un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli, cambiando, di fatto, i presupposti che hanno portato alla stesura delle bozze di Piano Strategico. Il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli nel corso del dibattito ha sottolineato la necessità di procedere rapidamente nell'approvazione dei Piani strategici nazionali della PAC ma nel contempo ha invitato a individuare una strategia comune per adeguare i piani alla situazione di crisi che sta attraversando tutta l'Europa.

⁽⁹⁴⁾ L'Ucraina è il terzo esportatore mondiale di cereali e il secondo fornitore di mais dell'Italia mentre la Russia è il principale produttore ed esportatore di materie prime per i fertilizzanti. La crisi ucraina, dunque cambia l'agenda della politica agricola europea che si riscopre "produttivistica" e si orienta, per il momento, verso una sospensione degli obiettivi di sostenibilità.

⁽⁹⁵⁾ F. Giovannini, *Il volto dell'agricoltura tra complessità e cambiamento*, *Agriregionieuropa*, n. 31, dicembre 2012.

to con il *business*, il che rende difficile giustificarli e mantenerli nel lungo termine. Il modello del valore condiviso⁹⁶, partendo proprio dall'analisi del fallimento della CSR, implica invece un ripensamento profondo del ruolo dell'impresa nell'ambito del contesto in cui opera, come generatrice di profitto e realtà capace di migliorare le condizioni economiche e sociali della comunità che la circonda, creando condizioni migliori per l'impresa stessa. L'innescò di un circolo virtuoso, di conseguenza, costituisce la base del concetto diffuso di sviluppo sostenibile. La creazione di valore condiviso (CSV) deve prevalere sulla responsabilità sociale d'impresa (CSR) nel guidare gli investimenti effettuati dalle aziende nelle comunità in cui operano. Questo cambio di paradigma è certamente l'asse portante della definizione teorica della sostenibilità nella sua accezione contemporanea ed investe a pieno titolo il settore primario. Per comprendere le nuove dinamiche emergenti sui mercati transizionali non si può prescindere dal considerare i nuovi modelli di business sostenibili, perché offrono schemi di riferimento che seguono metodologie personalizzate e certamente innovative. Guardando a questi modelli occorre assumere un approccio strategico, capace di mettere in campo progetti ed iniziative fissati su obiettivi di lungo periodo, che considerino tanto l'impatto positivo quanto le possibili sopravvenienze e le loro ricadute per ambiente, società, imprese e lavoratori.

Tra i modelli di *business*⁹⁷ il *Fair-trade* è quello scelto dall'impresa che intende gestire la *supply*

*chain*⁹⁸ attraverso i paradigmi dell'etica, della sostenibilità e delle *partnership* innovative, partendo dalle modalità di approvvigionamento e dal rapporto contrattuale con i fornitori, toccando il delicato tema dei diritti umani nelle catene globali, fino alla creazione di vere e proprie *partnership* strategiche in tutta la propria filiera, per favorire l'innovazione sociale e ambientale e promuoverne la crescita e la salute in un'ottica sostenibile. Con il termine *Fair Trade* si intende un sistema di commercio equosolidale, i cui pilastri del sistema sono: tutela delle condizioni dei lavoratori; pagamento di un prezzo minimo garantito; promozione delle filiere corte; salvaguardia delle comunità locali e rispetto dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile. Le moderne catene di fornitura globali sono così vaste e complesse che molte aziende talvolta non conoscono la provenienza di alcune materie prime. Il controllo sulla catena di distribuzione può essere di difficile esecuzione ed espone le imprese a rischi di varia natura. Basti pensare alle questioni sulla qualità degli approvvigionamenti, ai comportamenti anti-etici (nei confronti di lavoratori e ambiente), al rispetto delle normative vigenti ed ai problemi connessi a fenomeni sociali come l'instabilità politica e il terrorismo. Il *fair trade* permette di mitigare i rischi, riducendo le forme di sfruttamento operate nelle relazioni commerciali, le violazioni dei diritti umani e i danni all'ambiente, e consentendo ai produttori più deboli di autosostenersi, promuovendo l'equità nel mercato. Negli anni l'ambito del *fair trade* si è ampliato, fino a comprendere, oltre

⁽⁹⁶⁾ M. Porter e M. Kramer sono i due economisti che elaborarono questa teoria nel 2011.

⁽⁹⁷⁾ Oltre al *Fair Trade* o Commercio equo e solidale, gli altri modelli di business sostenibile sono: *Well-being Business* che intende strutturarsi attraverso un approccio *human-centered* e sul benessere delle persone. Si traduce in azioni ad alto impatto sul benessere dei lavoratori e delle rispettive famiglie, nonché dei territori di appartenenza; il *Green & Circular business* che adotta il paradigma della sostenibilità ambientale e del rispetto dei meccanismi di regolazione dell'ecosistema all'interno dei processi produttivi, orientandosi nella direzione dell'economia circolare; il *Social need business* che mette in pratica il concetto di 'innovazione sociale' ovvero la possibilità, per l'impresa, di pensare nuovi prodotti, servizi o modelli che rispondano concretamente ad un bisogno sociale, in modo più efficace delle alternative esistenti e il *Society intimacy business* che vuole dare priorità, nel proprio processo di creazione di valore, alla relazione con il territorio e con la comunità di appartenenza, come anche con una community digitale, mettendo in atto misure concrete in grado di migliorare il proprio impatto sociale e ambientale.

⁽⁹⁸⁾ Per *supply chain* o catena di approvvigionamento si intende il processo che permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore fino al cliente. Si tratta pertanto di un processo complesso che coinvolge più figure professionali, attivando numerosi processi dell'ecosistema-impresa: dal flusso di materie prime legato ai processi di produzione, fino alla logistica distributiva che provvede a far arrivare il bene acquistato al cliente.

alla garanzia verso i piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo di un trattamento economico e sociale equo e rispettoso, anche la possibilità, per le aziende trainanti delle filiere, di rendersi responsabili per la crescita dell'ecosistema. I benefici che ne derivano sono bidirezionali. Da un lato, le piccole e medie imprese (PMI) locali riforniscono aziende globali, le quali provvedono ai controlli sulle condizioni di lavoro e sul rispetto degli standard previsti, ad esempio, dalla certificazione SA8000⁹⁹ o da normative ambientali. Dall'altro lato, le grandi imprese possono favorire scambi di idee, competenze, tecnologie, asset, prodotti/servizi, instaurando con i fornitori rapporti duraturi, cooperativi ed equi. Il duplice obiettivo, nella logica della creazione di valore condiviso, è di migliorare la propria posizione competitiva e, al tempo stesso, arricchire i territori e mercati in cui si opera. Con riferimento al settore agricolo, piccole e medie imprese si trovano sempre più spesso a subire passivamente le iniziative di filiera etica dei clienti internazionali, per cui sarebbe importante valorizzare questi modelli di *fair trade* ad alta efficienza socialmente responsabile, per garantire una corretta applicazione della normativa a tutela dei lavoratori. Per il successo di questi interventi servono nuovi consumatori, consapevo-

li dei miglioramenti, in termini di qualità della vita, derivanti da una modifica dei criteri-guida delle loro scelte quotidiane di acquisto e dei propri modelli comportamentali. Cittadini-consumatori, interessati ad incidere sui meccanismi di mercato per orientarlo verso un equilibrio basato sulla massimizzazione di una funzione del benessere, che include valori etici, sociali e ambientali¹⁰⁰. Nell'ambito del modello di gestione di ciascuna azienda va perseguita, in quest'ottica, la pratica della valorizzazione degli elementi non finanziari¹⁰¹, che va integrata con quelli finanziari, mediante un approccio orientato all'adozione del *Sustainable Business Model*, fulcro intorno al quale pianificare e calibrare le diverse politiche e le strategie nel perseguimento del successo sostenibile. Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifica alla Direttiva sulla Dichiarazione non Finanziaria (NRF), denominata *Corporate Sustainability Reporting Directive*, unitamente ai primi atti delegati sulla *Tassonomia Europea*. La Direttiva proposta pone le basi per un flusso coerente ed efficiente di informazioni sulla sostenibilità lungo la catena di valore finanziaria ed anche a vantaggio degli altri portatori di interessi¹⁰².

Con tale strumento di politica economica della

⁽⁹⁹⁾ SA8000 è uno *standard* globale di carattere volontario al quale possono aderire tutte le aziende, sia di produzione che di servizi, e che impegna le organizzazioni ad un controllo anche delle loro filiere, innescando un circolo virtuoso in tutta la catena di fornitura. La certificazione SA 8000 risponde ad esigenze che includono il lavoro forzato e minorile, la sicurezza e la salute sul lavoro, la libertà di associazione e di contrattazione collettiva, la discriminazione, le pratiche disciplinari, le ore di lavoro, compensi e sistemi di gestione. La SA 8000 si occupa di definire standard mondiali sui posti di lavoro e comprende tutti gli accordi internazionali esistenti, tra cui le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini.

⁽¹⁰⁰⁾ F. Barbera - J. Dagnes - R. Di Monaco, *Mimetic Quality: Consumer Quality Convention and Strategic Mimicry in Food Distribution*, in *International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, 24, 253.

⁽¹⁰¹⁾ La direttiva europea 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità e il relativo decreto legislativo di recepimento n. 254/2016 ha fatto comprendere ai vertici decisionali aziendali il ruolo fondamentale che l'impresa ricopre nella sostenibilità.

⁽¹⁰²⁾ Rispetto alla versione della Direttiva 2014/95/UE, che ha introdotto per la prima volta il tema all'interno dell'ordinamento comunitario, la proposta presentata: Estende l'obbligo della rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese (aziende con più di 250 dipendenti) e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati incluse le PMI (con la sola esclusione delle microimprese quotate, cioè imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato o attivo di stato patrimoniale inferiore ai 2 milioni di €); richiede la verifica delle informazioni fornite da parte di ente terzo indipendente (società di revisione) così come già previsto dalla normativa italiana; introduce requisiti di rendicontazione più dettagliati - in grado di informare compiutamente gli *stakeholders* esterni ed interni sugli impatti dell'azienda sui fattori sociali, ambientali e di *governance* - uniformati agli standard di rendicontazione di sostenibilità che saranno nel frattempo condivisi all'interno della UE e che consentiranno la comparazione a livello internazionale; impone l'obbligo dell'inserimento della rendicontazione non finanziaria all'interno del documento relativo alla Relazione sulla Gestione (arrivando a formare di fatto un documento unico con il bilancio d'esercizio e relativi allegati). La nuova direttiva sul *Corporate Sustainability Reporting*, che sarebbe dovuta entrare in vigore nel

Commissione Europea le informazioni comunicate dalle imprese saranno a disposizione degli analisti delle banche, delle compagnie di assicurazione, delle società di gestione del risparmio e delle agenzie di rating del credito, degli investitori finali, delle organizzazioni non governative e degli altri portatori di interessi, che desiderano una maggiore responsabilizzazione delle imprese, per il loro impatto sociale e ambientale. Non può più essere valorizzata soltanto l'attività di compliance, ma va colta la valenza strategica della sostenibilità sociale ed ambientale, oltre a quella della sostenibilità economica. La normativa in tema di informativa non finanziaria può costituire espressione di un nuovo approccio, a livello nazionale e comunitario¹⁰³, coinvolgendo innanzitutto le grandi imprese nella sua dimensione obbligatoria a svolgere un ruolo trainante anche nei confronti di quelle non rientranti negli obblighi della normativa e che comunque adottano volontariamente gli strumenti della rendicontazione sociale. Quest'ultima presenta notevoli benefici perché i grandi investitori istituzionali tendono ad indirizzare i loro investimenti verso imprese virtuose, in quanto esse sono in grado di meglio governare l'impatto sociale ed ambientale della loro attività, e di porre in essere strategie sostenibili pure sotto il profilo gestionale e produttivo. L'impegno per la sostenibilità¹⁰⁴ e la responsabilità sociale delle imprese deve esercitare un impatto significativo sulla società civile e sul sistema economico nel suo complesso. La rendicontazione di sostenibilità diventa *mainstream* e chiave di volta per acce-

dere a risorse finanziarie e per accelerare la transizione. Tale pratica deve diffondersi soprattutto nei confronti delle imprese che operano in settori le cui esternalità negative si riflettono in maniera più consistente sul contesto sociale, come nel caso del settore agroalimentare, per le importanti ricadute che esso produce sull'intero sistema sociale e ambientale¹⁰⁵.

ABSTRACT

Il saggio si occupa delle più recenti politiche internazionali ed europee fondamentali per lo sviluppo del settore primario. In particolare, vengono attenzionate le sfide etiche della globalizzazione e le logiche emergenti del climate action e decent work. Si approfondisce l'attuale tematica dello sviluppo sostenibile attraverso la disamina dell'Agenda ONU 2030. L'A. considera poi le novità previste a livello europeo dalla PAC 2023-2027 con l'introduzione del sistema della condizionalità sociale, dal Green Deal, che promuove obiettivi climatici e ambientali idonei ad incrementare il reddito dei produttori primari e rafforzarne la loro competitività e dalla strategia Farm to fork, dove spiccano ulteriori intenti della politica europea, finalizzati a garantire la condizione fondamentale dell'integrità del mercato unico e ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro. Da ultimo si suggeriscono nuovi modelli di business,

2023, è attualmente soggetta ad emendamenti da parte del Consiglio e del Parlamento UE che includono uno slittamento al 2024. Gli emendamenti presentati da parte dei due organi riguardano principalmente quattro aree di interesse della normativa, tra cui la data di applicazione del regolamento e i soggetti obbligati alla rendicontazione. L'informativa di sostenibilità, insieme al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione, dovrà essere disponibile sempre anche in formato digitale attraverso il cosiddetto "digital tagging".

⁽¹⁰³⁾ A. Addante, *Responsabilità sociale dell'impresa e tutela della persona*, in F. Buccellato - M. Rescigno (a cura di), *Impresa e forced labour: strumenti di contrasto*, Il Mulino, Bologna, 2019, 231 ss; M. Brunori, *Responsabilità sociale e ambientale dell'impresa nella catena di fornitura agroalimentare: riflessioni intorno alla Guida FAO-OCSE*, in *Riv. Dir. Agr.*, 2019, fasc. 4, I, 696-726

⁽¹⁰⁴⁾ E. Righini, *Il ruolo della responsabilità sociale d'impresa nelle filiere agroalimentari italiane*, in Caritas Italiana, *Vite sottocosto. 2° Rapporto Presidio*, a cura di P. Campanella., coordinato da M. De Marco - M. Canterano, Aracne editrice, 2018, 421; G. Follenti, *Sviluppo sostenibile e agricoltura: il contributo dell'impresa agricola socialmente responsabile*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2014, fasc. 2, 132-144; G. Maccioni, *Responsabilità sociale d'impresa e sistema agroalimentare: indicazioni strategiche e polimorfismo normativo nell'esperienza europea e nazionale*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2014, 2, 101-131.

⁽¹⁰⁵⁾ P. Baldi - L. Magrassi, *Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n.254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità*, in <https://www.fondazione nazionale commercialisti.it/>.

che appaiono più adeguati all'attuale scenario geo politico, svilito dal conflitto tra Russia e Ucraina. Il fine è quello di mitigare i rischi, riducendo le forme di sfruttamento operate nelle relazioni commerciali, le violazioni dei diritti umani ed i danni all'ambiente, consentendo ai produttori più deboli di autosostenersi, promuovendo l'equità nel mercato e la tutela del lavoro.

The essay deals with the most recent international and European policies fundamental for the development of the primary sector. In particular, the ethical challenges of globalization and the emerging logics of climate action and decent work are addressed. The current issue of sustainable development is explored through the examination of the UN Agenda 2030. The Author then considers the innovations envisaged at European level

by the CAP 2023-2027 with the introduction of the system of social conditionality, the Green Deal, which promotes climate and environmental objectives suitable for increasing the income of primary producers and strengthening their competitiveness and the Farm to fork strategy, where further European policy intentions stand out, aimed at guaranteeing the fundamental condition of the integrity of the single market and ensuring the health and safety at work. Lastly, new business models are suggested, which appear to be more appropriate to the current geo-political scenario, debased by the conflict between Russia and Ukraine. The aim is to mitigate the risks, reducing the forms of exploitation carried out in commercial relations, the violations of human rights and the damage to the environment, and allowing the weakest producers to self-sustain, promoting fairness in the market and the protection of work.

